

PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO

Anno XV - n. 5 - MAGGIO 2013 - Euro 5,00 - SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB
www.ilnuovogiornaledemilitari.it E' vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati

COCER FINANZA

ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO E VITTO

A PAG. 9

ALL'INTERNO

Notizie Inpdap
ConsulenzeCircolari e sentenze
Approfondimenti

PENSIONI: IL PROGETTO DEL GOVERNO ALLE CAMERE

Lo schema del DPR per l'armonizzazione dei trattamenti pensionistici del personale del Comparto Difesa e Sicurezza ripresentato il 14 maggio dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

A PAGINA 3



EQUARIPARAZIONE: NUOVI INDENNIZZI

A PAGINA 7

RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO

COME ABBONARSI

Con la quota individuale annuale si avrà diritto a: 1) recapito del nostro periodico, 2) accesso all'area riservata del nostro sito, 3) ad usufruire del servizio di consulenza telefonica con i nostri esperti.

Quota annuale individuale (12 MESI) e si avrà il Giornale cartaceo + consulenze telefoniche + accesso on line al nostro sito

59 EURO ANNUALI!

MODALITA' DI ABBONAMENTO

1) POTRA' VERSARE LA SOMMA SUL C.C.P. n. 5496386 intestato a:
(AS.P.DI. SI.) - Il nuovo giornale dei militari - Via Palestro 78 - 00185 Roma;2) Oppure effettuare un bonifico sul ccp n. 5496386 - CODICE IBAN : IT66
Y076 0103 2000 0000 5496 386 -
intestato a: (ASS.PROGETTO DIFESA E SICUREZZA) ;

3) Oppure potrà effettuare la registrazione dalla home page del sito e procedere con il pagamento tramite carta di credito (servizio Paypal)

ORARI DEI NOSTRI UFFICI: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ DALLE ORE 10 ALLE ORE 16 - TEL. 06-44360432
SERVIZIO DI CONSULENZA TELEFONICA GRATUITO: Venerdì dalle ore 14 alle ore 16

IL POTERE DELLO STATO NELLE RIFORME COSTITUZIONALI

■ DI NATALINO RONZITTI

Le norme che riguardano il potere estero dello Stato e, più in generale, i rapporti internazionali, sono presenti in numero non trascurabile nella nostra Costituzione e dovrebbero essere prese in considerazione in una futura riforma costituzionale. Quantomeno occorre una loro ricognizione per esaminare se esse siano bisognose di una modifica per metterle al passo con i tempi.

Finora questo esercizio non è stato fatto. Ma del resto si è parlato, molto, del metodo per procedere ad una revisione costituzionale (convenzione, esperti/saggi, etc.) e, poco, delle disposizioni costituzionali che dovrebbero essere oggetto di riforma. Ovviamente il contenuto delle singole disposizioni da riformare dipende anche dalla forma di governo, poiché questa non è ininfluente. Ad esempio, se dovesse prevalere una forma di governo semipresidenziale, le disposizioni che hanno per oggetto il potere estero dello Stato dovrebbero essere adattate in conseguenza.

Nei tentativi che negli anni passati si sono succeduti per la riforma della Costituzione, le disposizioni sul potere estero dello Stato hanno avuto un certo rilievo, sebbene minimo. Le disposizioni oggetto di riforma hanno riguardato o i diritti umani, come la legge costituzionale del 1967, che autorizza l'estradizione per il delitto di genocidio da non qualificare come reato politico, oppure il titolo V della Cost. e in particolare l'art. 117, nella parte che ha per oggetto il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato e il potere estero delle Regioni.

Altre volte le disposizioni costituzionali di rilevanza internazionale non necessitano di alcuna riforma, ma semplicemente di una legge di attuazione. Ciò vale ad esempio per la disposizione in materia di asilo (art. 10, comma 3), che attende ancora una legge di attuazione, nonostante i tentativi che si sono succeduti nelle varie legislature.

Quanto segue vuole essere solo un promemoria agli organi che dovranno discutere di riforme costituzionali, affinché non siano dimenticate le disposizioni della Costituzione di rilevanza internazionale. Salvo intervenire di nuovo in argomento, per adesso intendiamo limitarci a segnalare solo tre questioni: l'uso della forza e l'invio delle Forze armate (Ffaa) all'estero, la stipulazione dei trattati internazionali e il referendum in materia di accordi internazionali.

Uso della forza e invio delle Forze armate

Le norme costituzionali in materia necessitano, per unanime opinione di coloro che se ne sono recentemente occupati, un'integrazione. La Costituzione italiana è ancorata al concetto di "guerra" vietando, da un lato, quella di aggressione e consentendo, dall'altro, quella in legittima difesa. Le Camere deliberano lo "stato di guerra" e conferiscono al governo i poteri necessari. Il Presidente della Repubblica dichiara "lo stato di guerra" deliberato dalle Camere.

Non si tratta ovviamente di emendare o abrogare le disposizioni pertinenti, ma di integrarle con nuove disposizioni, tenendo conto che oggi più che di "guerra" occorre parlare di conflitti armati, che sono diventati numerosi. Negli ultimi anni, l'Italia vi ha spesso preso parte come membro di operazioni multinazionali sotto l'egida delle Nazioni Unite o della Nato. Per non parlare dell'Unione europea, la cui integrazione nel campo della difesa procede, quantunque con difficoltà.

Per le operazioni militari, non qualificabili tecnicamente come guerra, occorre immaginare una disposizione costituzionale di raccordo con le norme internazionali che autorizzano l'uso della forza armata e nello stesso tempo determinare quale ruolo debba essere assegnato al Parlamento.

Nello stesso tempo occorre prevedere una disposizione che indichi chiaramente quando l'esecutivo possa prendere autonomamente una decisione, ad esempio per le forme d'intervento di portata minore. Ovviamente una formulazione normativa su questa materia dipende anche dalla forma di governo: può variare a seconda che si lasci immutata la forma di governo attuale oppure si approdi ad una forma semipresidenziale.

Trattati internazionali

L'ordinamento costituzionale italiano prevede esplicitamente solo la forma "solenne", cioè la ratifica da parte del Presidente della Repubblica, preceduta, per le quattro più importanti categorie di trattati dall'autorizzazione parlamentare. Non disciplina invece i trattati in forma "semplificata", che entrano in vigore non appena sottoscritti dagli organi dell'esecutivo. La stipulazione di accordi in forma semplificata è comunemente accettata quando non sia invasiva delle competenze parlamentari per i trattati che necessitano l'autorizzazione alla ratifica.

Ma anche in questo caso sarebbe necessaria una disposizione ad hoc, per evitare ogni accusa di aggiramento delle prerogative parlamentari. Sono note le polemiche relative agli accordi sottoscritti dall'esecutivo in materia di basi



militari, ad esempio l'ampliamento di quella di Vicenza. Anche recentemente polemiche sono nate circa l'uso delle basi Nato/Usa in Sicilia. Una parola di chiarezza sarebbe quanto mai opportuna.

In materia di trattati che richiedono l'autorizzazione alla ratifica, il Parlamento italiano è obbligato ad esprimersi due volte, prima con l'autorizzazione alla ratifica e poi con l'ordine di esecuzione del trattato, per fare acquistare efficacia allo strumento internazionale nel nostro ordinamento. Per evitare questa duplice pronuncia, basterebbe aggiungere una clausola all'attuale art. 117 Cost., secondo cui le norme del trattato acquistano efficacia nell'ordinamento italiano dal momento della loro pubblicazione. La clausola, oltre a snellire la procedura, costituirebbe un ostacolo alla stipulazione di trattati segreti.

Referendum in materia di accordi internazionali

La Costituzione prevede espressamente l'inammissibilità del referendum in materia di leggi attinenti alla ratifica di accordi internazionali. La disposizione, giustificabile al tempo in cui la Costituzione fu redatta, è oggi difficilmente accettabile. Come impedire al corpo elettorale di esprimersi, usando uno strumento di democrazia diretta, su scelte di politica internazionale che mettono in gioco i più elementari diritti del popolo? Gli esempi sono facilmente immaginabili, anche con riferimento a trattati istitutivi di organizzazioni internazionali.

Ovviamente la possibilità di ricorso al referendum andrebbe adeguatamente limitata per non intralciare le scelte governative in materia di politica estera, restando inoltre inteso che il referendum sarebbe ammissibile solo prima che sia scambiato o depositato lo strumento di ratifica.

Conclusioni

Queste poche osservazioni dimostrano che le disposizioni di rilevanza internazionale non possono essere trascurate, qualora s'intenda mettere mano alla revisione della Costituzione. L'Italia è profondamente integrata nel processo internazionale e molte disposizioni, perfettamente giustificabili in una comunità internazionale che contava una cinquantina di Stati, mostrano i segni del tempo ora che ne conta circa duecento. Occorre quindi far fronte alle sfide con un apparato costituzionale in grado di raccogliercle.

Natalino Ronzitti è professore emerito di Diritto internazionale (LUISS Guido Carli) e Consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali.

Sul provvedimento che riguarda l'armonizzazione del sistema pensionistico del personale del Comparto difesa e sicurezza – adottato dal Governo Monti - senza un vero preventivo confronto con le parti interessate e trasmesso alle precedenti Camere a legislatura scaduta – si sono registrati orientamenti nettamente contrari da parte dei sindacati e delle rappresentanze militari.

Ora il provvedimento, ripresentato dal governo Letta lo scorso 14 maggio, è all'esame delle commissioni parlamentari di camera (commissione lavoro) e senato (Commissioni riunite affari costituzionali e difesa). Proponiamo una sintesi dei contenuti del provvedimento.

PENSIONI DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA COSA PREVEDE LO SCHEMA DI DPR

E' all'esame del Parlamento lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Presentato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento nella seduta del 14 maggio 2013, è stato assegnato alla Camera alla Commissione Lavoro e al Senato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Difesa.

Nonostante il termine della presentazione del parere, nel momento in cui andiamo in stampa con questa edizione, le Commissioni non hanno ancora concluso l'esame.

Il Governo si è impegnato a procrastinare l'adozione del regolamento, in attesa dei pareri parlamentari anche oltre i termini stabiliti.

Il 30 maggio sono stati auditi dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Difesa del Senato e Lavoro

della Camera le organizzazioni sindacali e gli organismi rappresentativi delle categorie interessate. Il 4 giugno è stato audito dalle Commissioni Affari Costituzionali e Difesa del Senato il Capo del I Reparto dello Stato maggiore della Difesa, generale di divisione aerea Franco Marsiglia.

(Di queste audizioni pubblichiamo uno stralcio in altra parte del giornale).

Ora cerchiamo di sintetizzare i contenuti del provvedimento.

L'atto del Governo eleva - dal 1° gennaio 2013 - l'età pensionabile per alcune categorie di personale, soggette ad un regime pensionistico con requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'armonizzazione di tali regimi pensionistici speciali - è stata dettata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito dalla legge n. 214 del 2012.

La riforma previdenziale - per quanto riguarda l'accesso al pensionamento - prevede:

- l'innalzamento a 66 anni di età del limite minimo per accedere

alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi) (a decorrere dal 1° gennaio 2012; divengono 67 anni, a decorrere dal 2021);

- l'anticipazione dell'innalzamento progressivo dell'età anagrafica per le lavoratrici private (con un ingresso a regime della disciplina nel 2018 anziché 2026);

- l'elevamento del limite massimo per il riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva (quel requisito, che era pari a 40 anni, diviene: nel 2012, 42 anni e 1 per gli uomini, 41 anni e 1 mese per le donne; nel 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini, 41 anni e 2 mesi per le donne; a decorrere dal 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini, 41 anni e 3 mesi per le donne), con soppressione dell'accesso al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. 'quote', introdotto dalla legge n. 247 del 2007;

- la riduzione percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di pensionamento anticipato rispetto all'età di 62 anni

La disposizione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (suo comma 18) indica espressamente alcune

Requisiti attuali fino al 31.12.2012	Requisiti dal 1.1.2013 al 31.12.2015 (1)	Requisiti dal 1.1.2016 al 31.12.2017 (2)	Requisiti dal 1.1.2018 (3)
60	61 e 3 mesi	61 e 8 mesi	63
61	62 e 3 mesi	62 e 8 mesi	64
62	63 e 3 mesi	63 e 8 mesi	64
63	64 e 3 mesi	64 e 8 mesi	65
65	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	66 e 7 mesi

1) Requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013-2015.
2) Requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2016-2018
3) Requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013-2015, i quali in ogni caso non possono essere inferiori a quelli relativi all'anno 2017 come rideterminati per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 1 comma 4 dello schema di regolamento in esame. Requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013

categorie da ricomprendere nell'intervento di armonizzazione e tra queste, il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; personale dei vigili del fuoco (e rispettivi dirigenti);

La medesima disposizione prevedeva il termine del 31 ottobre 2012 per l'emanazione del regolamento (o meglio: l'originario testo individuava il termine del 30 giugno 2012, poi prorogato al 31 ottobre dall'articolo 12, comma 88 del decreto-legge n. 95 del 2012, cd. spending review). La deliberazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri è avvenuta il 30 ottobre 2012. La trasmissione dello schema nella scorsa XVI legislatura - A.G. n. 541 - è avvenuta il 4 febbraio 2013, senza che

l'esame parlamentare nemmeno si avviasse per l'intervenuta cessazione della legislatura.

Di qui lo schema di

regolamento in esame (il quale riproduce il testo dell'analogo schema presentato dal Governo nella scorsa legislatura).

L'ARMONIZZAZIONE SECONDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PERSONALE

Le disposizioni dello schema di DPR che riguardano il comparto difesa e sicurezza, sono gli articoli 2, 3, 4 e 5.

Si tratta dell'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per il personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 2).

Per tali categorie, la

disciplina vigente è attualmente ancora quella recata dal decreto legislativo n. 165 del 1997, non essendo state estese a tali categorie, le riforme pensionistiche approntate nel 2004 e nel 2007 (rispettivamente, la legge n. 243 del 2004 e la legge n. 247 del 2007).

E' stata estesa, invece, l'applicazione degli istituti della 'finestra mobile' e l'adeguamento alla speranza di vita, introdotti dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Di qui le disposizioni dello schema di regolamento, volte, per queste categorie, ad elevare così i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia come i requisiti per il diritto alla pensione anticipata.

Per quanto riguarda l'elevamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia - dispone l'articolo 3 (con le sue tabelle allegate A e B).

SEGUE DA PAGINA 9

Vi si prevede: a decorrere dal 1° gennaio 2013 - che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegua esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella *Tabella A* (e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni). Ossia è richiesta la seguente età:

I requisiti anagrafici sopra indicati come vigenti al 31 dicembre 2012, sono: 60 anni, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 1997, rispetto al quale vigono tuttavia alcune eccezioni, ossia: 61 anni, per i generali delle Forze armate, di divisione (nell'Esercito) o gradi corrispondenti; 62 anni, per i generali di brigata della Guardia di finanza del ruolo aeronavale; 63 anni, per i generali delle Forze armate, di corpo d'armata (nell'Esercito) o gradi corrispondenti; 65 anni, per alcuni altri generali delle Forze armate. Per una più puntuale ricognizione, non si può che rinviare alle specificazioni (per ciascuna Forza armata, inclusa l'Arma dei Carabinieri, e per il Corpo della Guardia di finanza) poste dal codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) agli articoli 925 (Esercito), 926 (Marina militare), 927 (Aeronautica militare), 928 (Carabinieri) nonché dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 69 del 2001 (Guardia di finanza). L'articolo 632 del medesimo codice dell'ordinamento militare determina la *corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile*.

Requisiti anagrafici diversi - esplicitati dalla *Tabella B* allegata all'articolo 3 - valgono (ferma restando un'anzianità contributiva minima di venti anni)

per i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa; le qualifiche corrispondenti nelle Forze di polizia a ordinamento civile; il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del fuoco ed al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

Ossia viene ad esser loro richiesta la seguente età:

Quanto sopra ricordato concerne l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Ma lo schema dispone altresì - con il suo **articolo 4** - norme per l'accesso alla *pensione anticipata*.

Un primo 'canale di uscita' è costituito dal possesso di un'anzianità di contribuzione pari a 42 anni e 3 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica.

E' requisito unico, per uomini e donne. Ricomprende l'adeguamento alla speranza di vita, come già previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 dicembre 2011). Non tiene conto dell'ulteriore 'aggravio' stabilito (per i soli lavoratori uomini) dall'articolo 18, comma 22-ter della legge n. 111 del 2011 (ossia il posticipo di un mese, due mesi ovvero tre mesi, a seconda se la maturazione dei requisiti avvenga nel 2012, nel 2013 ovvero dal 2014).

Un altro 'canale di uscita' è rappresentato dalla combinazione di un requisito anagrafico e di un requisito di

PENSIONI L'ATTO DEL GOVERNO

anzianità di contribuzione (secondo il sistema delle 'quote', pertanto mantenuto).

In via transitoria, per il periodo 2013-2018, i requisiti di questo 'canale' sono fissati (dalle lettere a) e b) del comma 2) nel modo che segue:

o a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015: un requisito *anagrafico* non inferiore a 58 anni e 3 mesi (che si considera

già tener conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con il decreto ministeriale del 6 dicembre 2011) ed un requisito *contributivo* non inferiore a 37 anni;

o a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018: un requisito *anagrafico* non inferiore a 58 anni e 3 mesi (cui è da applicare l'adeguamento alla speranza di vita, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2011) ed un requisito *contributivo* non inferiore a 39 anni.

A regime, il requisiti-

to anagrafico è pari a 59 anni, da incrementarsi - a decorrere dal 2021 - in base al meccanismo generale di adeguamento agli incrementi della speranza di vita. L'abbinato requisito di anzianità contributiva è pari a 40 anni (i due requisiti assommati danno 'quota 99').

Quest'ultimo requisito, dell'anzianità contributiva, non è assoggettato al meccanismo generale di adeguamento alla speranza di vita (si ricorda che l'articolo 1, comma 4 dello schema richiama tale meccanismo di adeguamento, per quanto riguarda i requisiti di anzianità contributiva, solo per quelli che diano diritto alla pensione *indipendentemente dall'età anagrafica*).

La quota di trattamento di anzianità che sia calcolata secondo il sistema cosiddetto retributivo, è assoggettata a riduzioni percentuali.

Ossia: sulla quota retributiva di tratta-

mento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale, pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento, rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018, rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La percentuale annua è inoltre elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo, rispetto a due anni.

Infine, nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi mancanti.

Le riduzioni percentuali continuano ad applicarsi, in riferimento all'età di effettiva cessazione dal servizio, anche per il trattamento del personale in ausiliaria (rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria).

Ancora per il personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'articolo 5 reca disposizioni finali e transitorie.

Vi si ribadisce che il personale che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente

normativa, acquista il diritto alla prestazione (senza applicazione della nuova disciplina, la quale decorre dal 1° gennaio 2013). E' quanto già previsto, in via generale, dall'articolo 1, comma 2 dello schema.

Inoltre si mantiene fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del "limite ordinamentale", in relazione al grado o alla qualifica di

appartenenza - esclusivamente per i soggetti che, al momento del raggiungimento di quel limite, abbiano conseguito i requisiti per la pensione (e siano già decorsi i termini dilatori, nell'ipotesi di residua applicazione dell'istituto delle 'finestre').

Ancora dell'articolo 5, il comma 3 reca una disposizione transitoria su uno specifico 'canale di accesso' per la pensione di anzianità, stabilito dalla normativa fino ad ora vigente (sempre per il personale del comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco e soccorso pubblico).

Tale 'canale' è costituito dal raggiungimento della massima anzianità contributiva utile ai fini del calcolo del trattamento (prevista dagli ordinamenti di appartenenza) e dal possesso del requisito anagrafico di 53 anni.

Il comma 3 dispone che il 'canale' trovi ancora applicazione (insieme con l'istituto summenzionato delle 'finestre'), soltanto nel caso in cui il requisito di anzianità contributiva sia stato raggiunto entro il 31 dicembre 2011, e sempre che il requisito di anzianità anagrafica sia stato conseguito entro il 31 dicembre 2012.

Infine, può valere notare come l'analisi di impatto che correda lo schema (nella sua parte relativa alle consultazioni tenute dal Governo nella fase di sua elaborazione) ricordi che *altri interventi normativi originariamente in quello previsti - relativi all'ausiliaria, agli aumenti del periodo di servizio, alle maggiorazioni del calcolo delle pensioni - non sono stati mantenuti dal Governo nello schema definitivo, dando seguito ad osservazioni formulate dai rappresentanti delle categorie interessate*.

Requisiti attuali fino al 31.12.2012	Requisiti dal 1.1.2013 al 31.12.2015 (1)	Requisiti dal 1.1.2016 al 31.12.2017 (2)	Requisiti dal 1.1.2018 (3)
60	61 e 3 mesi	61 e 8 mesi	62

1) Requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013-2015.
2) Requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2016-2018.
3) Requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013-2015, i quali in ogni caso non possono essere inferiori a quelli relativi all'anno 2017 come rideterminati per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 1 comma 4 dello schema di regolamento in esame. Requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013.

PENSIONI: PER LO SMD SI VA VERSO L'INVECCHIAMENTO DELLO STRUMENTO MILITARE

Intervento del Capo del I Reparto Personale dello Stato Maggiore della Difesa.

Riportiamo l'intervento del capo del I Rep. dello stato maggiore Difesa audito in commissione Difesa.

Ritengo opportuno fornire alcuni elementi di sintesi utili per successive valutazioni. Innanzi tutto le previsioni organiche a cui tende la revisione dello Strumento militare, in attuazione della recente L. 244/12.

La revisione tende ad un organico al 2024 di 150.000 unità, con una contrazione rispetto al c.d. "Professionale" di -21%, e attestato a:

- 61% Graduati e Truppa (91.180 u);
- 26,9% M.II e Sergenti (42.520 u);
- 12,1% Ufficiali (18.300 u).

Esso verrà incentrato maggiormente sui ruoli non direttivi con un incremento, in particolare di +6%, dei Graduati/Truppa rispetto all'attuale previsione di legge. Per fare ciò, già partendo dalla c.d. "Spending Review" e continuando con la revisione dello strumento, si interverrà anche sulla dirigenza che verrà ridotta progressivamente del -30% per i gradi di Generale e del -20% per il grado di Colonnello, con una riduzione complessiva tra Volumi Organici e conseguente mancate promozioni di -524 u dirigenti.

L'obiettivo è quindi aumentare progressivamente la componente riferita a Uff.li non dirigenti/Sott.li e Truppa con età anagrafiche coerenti con la missione operativa da svolgere.

Per quanto concerne l'età anagrafica media del personale militare ad oggi, essa si attesta tra i 33 ed i 40 per gli uomini e tra i 25 ed i 28 per le donne con una media intorno ai 36 anni. Tale parametro è frutto del sistema professionale che rispetto ad altri Paesi europei vede:

- 63% personale a contratto in FRANCIA;
- 70% " " in GERMANIA;
- 21% " " in ITALIA.

Tale scelta nazionale implica un turn-over di personale diverso rispetto ai sopra menzionati Paesi.

Altro elemento cui porre l'attenzione è l'interoperabilità.

Essa non può essere riferita unicamente ai sistemi d'arma ma anche al personale impiegati congiuntamente in operazioni, specie fuori dei confini nazionali, sotto l'egida NATO/ONU/UE o di Coalizioni internazionali. Tale interoperabilità trova applicazione attraverso personale con età anagrafiche compatibili con la missione (lgs "RISCHIO") e con similari "reattività" psicologiche alla minaccia. Mi riferisco al personale di Truppa o di "Corpi/ruoli" di nicchia - es. Forze Speciali, Piloti di aviogetti ed elicotteri,

Sommergibilisti.

L'età è un elemento oggettivo, può essere in parte temperato dall'esperienza operativa ma il fattore biologico non è contrastabile.

Età maggiore conduce a riflessi/reattività minore rispetto ad un collega più giovane, margini di errore superiori, maggior rischio di mettere in pericolo l'obiettivo della missione e la stessa incolumità dei colleghi.

In particolare, un raffronto riferito ai ruoli combattenti, tra le principali nazioni europee evidenzia come il nostro personale abbia già limiti di età anagrafica per la cessazione dal servizio di gran lunga superiori.

Se ci riferiamo alla Truppa/Ggraduati i limiti d'età sono:

- SPAGNA: 58;
- INGHILTERRA: 55 (o 37 anni di servizio);
- FRANCIA: 27 anni di servizio (minimo 15 anni per diritto pensione);
- GERMANIA: da 54 a 55 anni;
- ITALIA: 60 anni.

Di poco superiore per i Sottoufficiali in genere dai 55 ai 59 anni (in Italia 60) e per gli Ufficiali fino a Ten. Col. Da 52 a 58 anni per i ruoli combattenti (in Italia 60).

Tali confronti pongono in evidenza come nella generalità dei Paesi presi a riferimento venga riconosciuta la specificità della missione scelta dal personale della F.A.. Risulta comunque innegabile come l'età pensionistica per il personale militare sia nettamente diversa da quella della rispettiva P.A..

Peraltro non si può ipotizzare, visti gli organici futuri delineati dalla revisione dello strumento militare, che nel medio-lungo periodo tutto il personale transiti dai ruoli combattenti a quelli di combat service support. Le disponibilità finanziarie non lo consentono. Sulla base dell'invarianza di spesa dettata da molteplici leggi finanziarie (il c.d. Professionale è stato modificato via via in chiave riduttiva¹), i reclutamenti/rafferme annuali delle F.A. Dal 2009 al 2013 si sono ridotti del -54%. Dai 34.000 del 2009 si passerà, nei prossimi anni, a 16.000 unità. Ciò sta a significare un costante incremento dell'età media precedentemente indicata.

I dati posti all'attenzione inducono quindi a riflettere da una parte sulla opportunità di incrementare i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, - posto che quelli ordinali non sono modificabili - dall'altra sull'esigenza di uno strumento militare i cui componenti abbiano età anagrafica operativamente interoperabile con quella dei colleghi stranieri. Peraltro non va sottaciuto come i requisiti per la pensione anticipata rappresentino una c.d. "valvola di sfogo" per contenere il divario con i colleghi europei anche in termini di % tra personale combattente volontario a tempo determinato e

quello a tempo indeterminato.

Va inoltre evidenziato che gli incrementi dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed anticipata previsti dal regolamento di armonizzazione in esame, andrebbero, peraltro, ad aggiungersi all'introduzione, ad opera del D.L. n. 78/2010, della cosiddetta "finestra mobile" e del meccanismo di adeguamento agli incrementi della "speranza di vita", acuendo gli effetti di invecchiamento dello strumento militare già prodotti da detti istituti.

Infatti, il differimento di un anno, a partire dal 2011, della decorrenza dei trattamenti pensionistici sia di vecchiaia che anticipati ("finestra mobile") ed il meccanismo di periodico adeguamento all'incremento della "speranza di vita" dei requisiti per l'accesso alla pensione che, dal 2013, prevede un incremento iniziale di 3 mesi per poi avere incrementi successivi triennali fino al 2019 e poi biennali, di fatto hanno ed avranno effetti non marginali di rallentamento sulle fuoriuscite a domanda e per vecchiaia dei prossimi anni.

Pertanto il provvedimento al momento all'attenzione, finalizzato al contenimento della spesa pubblica, pone difficoltà applicative a livello tecnico per un'organizzazione che per natura deve poter disporre di materiale umano fisicamente e psicologicamente idoneo ad affrontare i propri compiti in situazioni di emergenza e/o di crisi, spesso in condizioni ambientali estreme e ad alto rischio.

L'occasione è propizia per evidenziare altresì un delicato istituto quale la previdenza complementare.

La "Riforma Dini" del sistema pensionistico (1995) ha disegnato un'architettura previdenziale fondata su tre pilastri - la previdenza obbligatoria, quella complementare e quella individuale - che, in maniera concorrente, dovrebbero garantire un'idonea copertura previdenziale per ciascun lavoratore.

Per il personale militare e delle forze di polizia tale riforma non ha ancora trovato attuazione. A differenza di altri settori della pubblica amministrazione, vedasi i fondi Sirio ed Espero, il personale militare, dopo 18 anni dal provvedimento di riforma, non ha ancora la possibilità di aderire a Fondi Pensioni chiusi di Comparto e di costruire il proprio pilastro previdenziale. Ciò è maggiormente sentito per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995 non avevano maturato i 18 anni contributivi, ovvero coloro che erano destinatari di un sistema di calcolo della pensione contributivo e/o misto: parliamo per la Difesa di circa 250.000 unità, considerando anche l'Arma dei carabinieri.

COMUNICAZIONI DA CASADIRITTO ALLOGGI DELLA DIFESA: BLOCCATI DAL TAR PER LA SECONDA VOLTA GLI AUMENTI DEI CANONI

L'avv. Ciconte comunica che il TAR del Lazio, nella seduta del 15 maggio 2013, e le cui risultanze sono state rese note dai Giudici Amministrativi, ha annullato i provvedimenti a carico dei ricorrenti emessi rispettivamente da parte del Comando Militare Toscana dell'Esercito e del Comando Aeronautica Militare di Roma, riguardanti la rideterminazione per la seconda volta dei cosiddetti canoni di mercato e che per la seconda volta sono stati annullati. Questo grottesco balletto deve terminare.

Si impone a questo punto l'eliminazione del Decreto Crosetto, all'interno del quale insistono i germi non altrimenti eliminabili, anche se di volta in volta i Comandi stessi non perdono l'occasione per mettere alla luce le loro pur evidenti disfunzioni tecniche e amministrative.

Il Parlamento deve ora prendere l'iniziativa della completa eliminazione del Decreto e l'Amministrazione Difesa deve prendere atto che non si può andare avanti all'infinito a colpi di ricorso, come già avevamo avuto l'occasione di affermare nel Convegno tenuto a Roma il 18 ottobre scorso da CASADIRITTO.

CASADIRITTO, nell'avvisare gli utenti di rendere noto al loro manifestarsi, di ogni tentativo di notificare per la seconda volta i nuovi canoni da parte dei Comandi, mettendosi in contatto con l'avv. Ciconte, rinnova il suo impegno a continuare la battaglia assieme alle famiglie, fino al superamento in sede Parlamentare, della attuale ed iniqua normativa.

Un ringraziamento all'avv. CICONTE per la sua concretezza, capacità e vicinanza.

Sergio Boncioli

LA NOTA DELL'AVV. CICONTE

Scrivo a tutte le amiche e gli amici di Casadiritto, per comunicare un'ottima notizia.

Come sai, dal mese di gennaio di quest'anno, l'ammini-

strazione ha riavviato la macchina ed iniziato, seppur timidamente, ad inviare i nuovi canoni a coloro i quali avevano ottenuto l'annullamento dei primi provvedimenti di rideterminazione "sulla base dei prez-

zi di mercato".

I primi provvedimenti, come noto, laddove impugnati, sono stati tutti annullati dal Tar Lazio che, pur salvando il decreto Crosetto, ha riconosciuto l'assenza totale di attività istruttoria e gravi vizi di motivazione.

Siamo riusciti a far annullare più di 600 provvedimenti ed a salvare altrettante famiglie. In altri termini, abbiamo bloccato l'intera macchina amministrativa, assestandole un duro colpo.

L'A.D., tuttavia, si è rimessa in moto e d'altronde non poteva far altrimenti, posto che il DM 16 marzo 2011 è ancora vigente ed impone quella vergognosa rideterminazione del canone.

E tenta di farlo cercando di superare quei vizi che hanno provocato l'annullamento dei primi provvedimenti.

Tentativo che, nonostante l'evidente impegno, salvo qualche sporadico caso, non sta riuscendo.

Gli errori contenuti nei provvedimenti sono numerosi

ed evidenti ed i canoni, conseguentemente, molto più alti di quanto dovrebbero essere ove realmente rideterminati sulla base dei prezzi di mercato.

E così, si ricomincia.

Abbiamo impugnato anche i nuovi provvedimenti (per ora, quelli del Comando Militare Esercito Toscana e del Comando Aeronautica Militare di Roma) e proprio ieri ho discusso le prime richieste di sospensiva.

Ebbene, ancora una volta, il Tar ci ha dato ragione ed ha sospeso tutti i provvedimenti impugnati.

Tale risultato è chiaramente ottimo. E tuttavia rende ancor più urgente ed imprescindibile la soluzione, a monte, del problema. E la soluzione non può che essere politica. Il Ministero, il Governo tutto ed il Parlamento dovrebbero una volta per tutte mettere mano alla problematica ed individuare una soluzione definitiva del problema che non pregiudichi ulteriormente la vita delle migliaia di famiglie vessate dal

decreto Crosetto.

In caso contrario, noi saremo ancora una volta pronti a bloccare l'attività amministrativa, invocando l'intervento del Giudice Amministrativo. E tuttavia, come ho sempre sostenuto, non si può andare avanti a colpi di ricorsi e la soluzione dovrà essere, come detto, politica.

Oggi c'è un nuovo Parlamento e c'è un nuovo Governo, con un nuovo Ministro della Difesa. E' l'occasione giusta, forse, per tentare di ottenere quel risultato che sinora ci è stato negato, forti del sostegno indispensabile di persone da sempre al nostro fianco, come l'amica Rosa Vilello Calipari, Vicepresidente della Commissione Difesa della Camera, o di neo parlamentari, come l'On. Giuditta Pini, componente della Commissione Difesa della Camera, che si è subito mostrata sensibile alla problematica. Come sempre, un caro saluto a te ed a tutte le amiche e gli amici di Casadiritto.

Avv. Nicola Ciconte

NUOVA MOBILITAZIONE: FAX DA INVIARE AL MINISTERO DELLA DIFESA "SI TORNI ALLA RAGIONE"

La grande risonanza che ha avuto la trasmissione televisiva "BUONGIORNO REGIONE Edizione per il Lazio", sulla RAI, che benché trasmetteva su base regionale, è stata vista in diretta in tutta Italia, anche grazie alle innumerevoli soluzioni tecnologiche audio e televisive, ed è ora disponibile sul nostro sito, ha messo le ali e nuovi entusiasmi e speranze per arrivare al superamento delle attuali normative su canoni e vendite, in modo da eliminare quelle situazioni, che proprio la trasmissione ha aiutato a mettere in evidenza, anche verso l'opinione pubblica, che, sempre sonnacchiosa, non sempre pone la giusta attenzione. La televisione poi, privilegia i battibecchi televisivi, ove, magari gente ipocrita e colpevole, finisce per prevalere. Non è un caso che proprio un ex sottosegretario, a noi non sconosciuto, imperversa da mesi con il suo atteggiamento da "buono" e "ragionevole".

Invece in quella trasmissione del 23 maggio in pochi minuti, è crollato quel mito. In pochi minuti si è stati in grado di dire tutto e svelare chi ne erano gli

autori occulti e chi gli esecutori. Nello stesso giorno CASADIRITTO ha provveduto ad inviare una richiesta di incontro al Ministro della Difesa sen. Mario MAURO.

Ora è il momento che tutti dobbiamo partecipare. Le nostre famiglie sono invitate ad inviare il fax, anche in versione personalizzata se ritenuto utile, (alleghiamo una copia riproducibile) allo scopo di sollecitare l'incontro richiesto. I fax è necessario che partino in maniera massiccia da tutte le parti, anche le più sperdute o piccole località, ove ci sia un villaggio, un Comprensorio, una Caserma, che ospiti pure una sola famiglia o tante famiglie, che comprenda alloggi della Difesa.

La rapidità degli invii, naturalmente abbinata alla loro quantità, darà il termometro della condivisione dell'iniziativa e del suo successo. Chiediamo questo bel gesto alla "gente perbene" che come al solito, lo auspichiamo, si metterà subito al lavoro.

Di seguito copia del fax da inviare al Ministro della Difesa

AL MINISTRO DELLA DIFESA
Sen. MARIO MAURO
Palazzo Baracchini
Via XX Settembre - 00100 ROMA
FAX 06 - 486721

Egr. Sig. Ministro,

a nome della mia famiglia, condividendo le iniziative che l'Associazione CASADIRITTO intraprende da tanti anni nel settore degli alloggi di servizio della Difesa, Le chiedo che la stessa Associazione venga da Lei ricevuta, affinché possa esporre direttamente la drammatica situazione e conseguenze che si stanno verificando a seguito dell'applicazione del Decreto sui canoni di mercato del 16 marzo 2011, materialmente impossibili da pagare, che hanno provocato migliaia di ricorsi al TAR, e del Decreto del 18 maggio 2010, sulle vendite degli alloggi, i cui prezzi risultano addirittura superiori alle quotazioni dei listini immobiliari, provocando nel contempo abbandoni e aste (ma subito sfratti) e invenduto in misura clamorosa.

Augurandomi che l'auspicato incontro, vista l'urgenza, avvenga in limiti di tempo ristretti che le circostanze impongono. Con osservanza

Famiglia _____
Famiglia _____
Via _____
Città _____

LEGGI PINTO ALTRI ELENCHI DEI RISARCIMENTI STABILITI DALLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Dopo quelli pubblicati nelle precedenti edizioni del nostro giornale riportiamo ora l'ultimo elenco pervenuto unitamente al comunicato dell'assodipro che spiega come procederà l'iter che si concluderà con l'invio da parte dello studio legale ad ogni interessato, della lettera ufficiale. Informiamo altresì che, su tutti gli aggiornamenti in merito alle cause in corso il nostro giornale ne darà tempestiva informazione.

Pubblichiamo i nominativi dei ricorrenti, la cui pratica di Equa Riparazione è stata di recente definita dalla Corte d'Appello di Perugia e gli indennizzi, rispettivamente, riconosciuti, così come comunicato dalla Presidenza di Assodipro.

Decreto N° 456/13.

1- Simonato Luciano;
2- De Paoli Paolo;
3- Taormina Giuseppe;
4- Bellocchi Pietro;
5- Pistilli Mario;
6- Paperi Alberto;
1041,20 € ciascuno più interessi dalla domanda al saldo.

Decreto N° 484/13.

7- Pizzichetti Pasquale;
8- Cipro Armando;
9- Sebastianutti Emilio;
10- Di Fuccia Vincenzo;
11- Triani Oddo;
12- Torcoletti Luigi;
13- Lucchese Antonio;
1041,20 € ciascuno più interessi legali dalla domanda al saldo.

Decreto N° 596/13.

14- Simione Giuseppe;
4666,00€ più interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Decreto N° 628/13.

15- Briguglio Sebastiano.
5500,00€ più interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

In riferimento alle motivazioni e agli importi relativi ai Decreti N° 456/13 e 484/13 lo Studio Legale Coronas ha segnalato l'esigenza di proporre apposito ricorso in Cassazione; in ragione di ciò gli interessati riceveranno dallo Studio Legale stesso, a tempo debito, appropriata comunicazione al fine di avviare la segnalata procedura.

Precisiamo, inoltre, che detto Studio ci ha comunicato:

- di aver già ottenuto le copie esecutive individuali dei primi due dei suddetti decreti, mentre per gli ultimi due sono già state ordinate;

- che le stesse, entro il mese di maggio o, al massimo, entro la prima metà di giugno, saranno notificate al Ministero dell'Economia e Finanze, in modo tale da far scattare il periodo di 120 giorni previsto dalla legge, prima del quale non è possibile iniziare l'esecuzione;

- nel mese precedente la scadenza del detto termine, lo Studio invierà ad ogni interessato (comunicare subito ad ASSO-DIPRO eventuali cambi di indirizzo) la lettera di comunicazione ufficiale dell'esito e nel contempo chiederà di restituire firmata la/e procura/e indispensabile/i per intraprendere la procedura esecutiva, senza la quale il Ministero non paga, ed il ricorso per cassazione (nel caso dei primi due decreti);

- dal suo avvio (e sempre che non venga bloccata con la conversione in legge del c.d. decreto "salva imprese"), tale procedura richiede, fino al pagamento, circa un anno di tempo;

- per tale ulteriore attività non sarà dovuto alcunché allo Studio, gravando le relative spese direttamente sul Ministero.

Il presidente dell'ASSODIPRO ricorda altresì che per poter per poter fruire delle agevolazioni tariffarie concordate, per i ricorsi in questione, con lo Studio Legale Coronas, occorre essere stati ed essere in regola con l'iscrizione annuale ad ASSODIPRO per tutta la durata della pratica di Equa Riparazione.

TRANSITO IN AUSILIARIA I ricorsi sull'equa riparazione tutti a Perugia

PRIMA PARTE

Riportiamo i nominativi dei ricorrenti che hanno intrapreso con il nostro studio legale l'istanza di equa riparazione in merito ai ricorsi sul transito di ausiliaria. I nominativi sono inseriti nel ricorso avente come capolista Benevieri tuttora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia ove lo studio legale ha provveduto a riassumere il giudizio a seguito della declaratoria del difetto di competenza per territorio resa dalla Corte di Appello di Roma.

ALIDORI GIORGIO
ANSALDI GIUSEPPE
ANTONELLI SERGIO
ANTONIELLO FRANCESCO
BAGGIANI PAOLO
BEATOLUI ANTONIO
BELVISI OTTAVIO
BENEVIERI ANGILOLO
BIANCHIN SERGIO
BLASILLI ERNESTO
BOSINCO ROBERTO
BRIGNONE PIERO
BUCCIERI GIOVANNI
CABRI GIUSEPPE
CAPOZZI FRANCESCO
CAPPEDDU ANTONIO
CASPIO GIUSEPPE
CASTELLANETA SILVERIO
CORDESCHI RENATO
D'ELIA DOMENICO
DAMIANO VITO
DE CHIARA ALFONSO
DI BELARDINO MARCELLO
DI LUISE AGOSTINO
ELMI FILIPPO
FERRI ALBERTO
FESTANTE SALVATORE
FLORIS PIETRO
FORNARO CIRO
GALASSO AGOSTINO
GHIANI FERNANDO
GIANNUZZI LUCIO
GOLINO MICHELE
GRANZINI PAOLO
GRASSI GIOVANNI
GRAZIANI ARMANDO
GRAZIANI DOMENICO
GRECO ALDO
GRISOSTOMI ENZO
LA PORTA CLAUDIO
LAGANGA VINCENZO

LECCA MARIO
LIONTI ALESSANDRO
LOSITO ARCANGELO
LUCIANI GIUSEPPE
MALTESE PIETRO
MANCINI ALFIO
MANIERI SILVIO
MANOS FRANCESCO
MARANGIONE MAURIZIO
MARTELLA ITALO
MARTELLI FRANCO
MONACO DOMENICO
NAPOLITANO ELIA
PAGANO SALVATORE
PECORARI DANTE
PENNACCHI GIOVANNI
PESOLI ALESSANDRO
PETITO LUIGI
PICCOLO SALVATORE
PILLITTERI GIOVANNI
PIRAS GESUINO
PISCONTI ANTONIO
PRESTIGIACOMO SALVATORE
QUONDANSANTI MARIO
RANIERI FRANCO
ROBERTI RAFFAELE
ROTUNNO SALVATORE
RUGGIERI SERGIO
SAITTA GIUSEPPE
SOLE ANTONINO
SOLOMBRINO GIUSEPPE
TOMA GABRIELE
TOMASSI LUCIANO
TONGIANI ALBERTO
TRIPODI FRANCESCO
TURCO DONATO
VINCENZO BRISCESE
VIVIANO GENNARO

La seconda parte dell'elenco verrà pubblicata nella prossima edizione.

Allorché lo studio legale ci comunicherà la data delle udienze e l'esito ne daremo tempestiva informazione sul nostro giornale.



NOTA DELL'INPS DEL 21 MARZO SCORSO COMPARTO DIFESA E SICUREZZA: TFS ENTRO VENTIQUATTRO MESI

Si deve applicare il termine di pagamento di 24 mesi in tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto, maturato dopo il 12 agosto 2011, al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.

Lo ha precisato l'Inps con il messaggio 8299 del 21 Maggio, fornendo dei chiarimenti per i termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Trattamento di fine servizio entro 24 mesi

L'Inps, con il messaggio n. 8299 del 21 maggio 2013, ha precisato che deve essere applicato l'ordinario termine di pagamento di 24 mesi in tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto, maturato dopo il 12 agosto 2011, al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

In particolare, tra le novità previdenziali, introdotte dal Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (manovra d'agosto), figura l'allungamento dei termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio (Ips e Ibu) e dei trattamenti di fine rapporto (Tfr), per le cessazioni avvenute a partire dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del Decreto legge n. 138/2011, che ha modificato l'art. 3, comma 2, del Decreto legge n. 79/1997 (convertito dalla legge n. 140/1997), norma di disciplina dei termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio.

Il termine di 24 mesi costituisce, per le cessazioni intervenute

successivamente al 13 agosto 2011, la regola generale, con un aumento, dunque, di ben 18 mesi rispetto a quanto avveniva in precedenza.

Infatti, la nuova versione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 79/1997 prevede che alla liquidazione dei Trattamenti di fine servizio si provveda decorsi 24 mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro e che la corresponsione avvenga entro i successivi 90 giorni, oltre ai quali sono dovuti gli interessi.

Rientrano in tale regolamentazione le cessazioni per dimissioni volontarie, o avvenute a causa del recesso del datore di lavoro (ad esempio, per licenziamento o destituzione), intervenute a partire dal 13 agosto 2011, di soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione successivamente al 12 agosto 2011, ovvero al 31 dicembre 2011, se si tratta di

personale della scuola e delle istituzioni dell'altra formazione (Afam).

Nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per il collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento della massima anzianità di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento, secondo il novellato art. 3, comma 2, del Decreto legge n. 79/1997, le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto vengono pagate non prima di 6 mesi e non oltre i successivi 90 giorni.

In pratica, rientrano in tale termine le prestazioni spettanti ai lavoratori che, dal 13 agosto 2011, hanno cessato il rapporto di lavoro per:

- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza,

compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici;

- collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'ente di appartenenza.

Rientrano nell'ambito di applicazione del termine di 6 mesi tutte le cessazioni dal servizio alle quali è connessa una pensione liquidata in base all'anzianità contributiva massima prevista dal regime previdenziale, anche nell'ipotesi in cui tale anzianità contributiva massima sia stata maturata dopo la richiesta di pensionamento (successiva al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione della pensione di anzianità con le quote) ed entro la decorrenza della pensione stessa.

INPS EX INPDAP: COME RICHIEDERE IL CONTEGGIO ESTINTIVO PER I PRESTITI

Inps Ex Inpdap: Come richiedere il conteggio estintivo per prestiti Inpdap dal portale Inps gestione ex Inpdap

Con l'integrazione dell'Inpdap all'interno dell'Inps, sono cambiate alcune delle procedure per ottenere alcuni servizi. Nel caso dei prestiti Inpdap e altri servizi di credito che prestava l'Inpdap, ora è necessario realizzarli tramite il portale online Inps ex Inpdap.

I dipendenti e pensionati Inpdap, ad oggi, hanno la possibilità di consultare tutte le informazioni sui loro eventuali prestiti con l'INPDAP, attraverso i servizi online del portale **dell'Inps ex Inpdap**. In questo modo è possibile controllare le scadenze, gli importi e le rate da pagare, comodamente da casa.

Inoltre esistono alcune operazioni, riguardo i prestiti, che devono essere realizzate tramite

Internet. Ad esempio, la richiesta di un conteggio estintivo di un prestito o di un mutuo Inpdap.

Molti dipendenti pubblici, non tutti gli iscritti sono stati avvertiti di queste modifiche procedurali per quel che riguarda i prestiti e mutui Inpdap.

Come richiedere il conteggio estintivo di un prestito Inpdap

Per richiedere il conteggio estintivo di un prestito Inpdap è necessario accedere all'area riservata del servizio online **dell'Inps ex Inpdap**. Tramite questo link: Area Riservata Dipendenti Inpdap

Se non si ha ancora un pin di accesso, si può andare sul sito **Inps: INPS richiesta PIN**.

Una volta all'interno dell'area riservata del servizio online **Inps ex Inpdap**, è possibile realizzare diverse operazioni online. Per richiedere il conteggio estintivo è

necessario cliccare sulla voce **<Servizi per Area Tematica >> Credito >> Domanda Anticipata Estinzione>**

Una volta all'interno, i dipendenti hanno la possibilità di richiedere l'estinzione anticipata, ma anche di controllare lo stato di avanzamento di altre richieste realizzate o dei propri prestiti.

Cliccando sulla voce **Pratiche in Ammortamento** appaiono tutti i prestiti in corso del richiedente, le rate ancora da pagare e la possibilità di richiedere il conteggio estintivo.

Tempistica per il conteggio estintivo

Una volta effettuata la richiesta di conteggio estintivo, all'interno del portale **Inps ex Inpdap**, sono necessari alcuni giorni (da 2 a 7 giorni) per ottenere la risposta, ovvero l'arrivo del documento in PDF da scaricare.

ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

COCER FINANZA

Una serie di proposte
per disciplinare
la normativa in atto
e per l'adozione
di un testo unico

ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO E FRUIZIONE DEL VITTO

Le Problematiche connesse all'articolazione dell'orario di servizio ed al trattamento vitto sono state affrontate in una recente delibera dal Cocer Finanza.

Questo il testo:

IL COCER CONSIDERATO che le disposizioni primarie ed applicative vigenti che disciplinano la pianificazione dell'orario settimanale d'obbligo:

~ stabiliscono che ogni comandante o responsabile del servizio ha l'obbligo di pianificare l'orario di servizio su base settimanale, con la predisposizione di un giorno di riposo settimanale, coincidente, di massima, con la domenica e di darne opportuna e tempestiva comunicazione al personale dipendente entro la settimana in corso per la settimana successiva, come si ricava dalle disposizioni contenute nelle circolari: n. 282581 del 2002 (punto 4.a), n. 307000 del 2005 (punto 2 lettera f) e n. 311707 del 2009 (punto 4);

~ propongono, sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del DPR n. 395/1995, come indicazione di massima, due tipologie di pianificazione dell'orario settimanale, da adottare in relazione alla tipologia di servizio espletata (circolari n. 282757 del 1997, nr. 287375 del 1999, n. 307900 del 2005, n. 345000 del 2005, n. 43800 del

2006):

- per i reparti o articolazioni a spiccato carattere amministrativo/burocratico e per i nuclei, i reparti di istruzione ed i reparti o articolazioni a carattere operativo ma senza necessità di copertura continuativa del servizio, una pianificazione articolata su non meno di 5 giorni lavorativi (con il giorno di riposo programmato c.d. "sc", di massima, coincidente con il sabato):

· 08:00/17:00 con pausa pranzo di 1 ora dal lunedì al giovedì e 08:00/12:00 al venerdì;

· oppure, 08:00/18:00 con pausa pranzo di 1 ora per due giorni a settimana e 08:00/14:00 senza pausa pranzo per tre giorni a settimana.

- per i reparti o articolazioni con necessità di copertura continuativa del servizio e per i Nuclei, i reparti di istruzione ed i reparti o articolazioni a spiccato carattere operativo con necessità di copertura continuativa del servizio la pianificazione articolata su 6 giorni, con turni continuativi non spezzati;

~ stabiliscono che, una volta definita la tipologia dell'orario settimanale, quella deve essere intesa come ordinaria modalità organizzativa del lavoro e che i comandanti di II livello provvedono ad armonizzare l'orario degli uffici regionali con quelli dei reparti dipendenti e ad emana-

re direttive tese alla pianificazione degli orari settimanali in base a criteri di economicità ed efficienza, in forza dei compiti di raccordo e della responsabilità propri della carica rivestita (circolari n. 282757 del 1997 e n. 345000 del 2005);

TENUTO CONTO che, in deroga all'ordinaria modalità organizzativa del lavoro, ogni comandante o responsabile del servizio, in base a quanto stabilito con le circolari nn. 307900 e 345000 del 2005 e n. 43800 del 2006, ha la facoltà di accordare al personale che ne fa richiesta altre tipologie di pianificazione dell'orario di servizio c.d. "orario differenziato", tenendo conto che la pausa pranzo "inderogabilmente fissata in 1 ora e che la nuova pianificazione non arrechi danno al servizio e/o aumento dei costi (indennità, straordinario o trattamento vitto);

CONSIDERATO che le circolari vigenti ed in particolare la circolare n. 307000 del 2005 punto 2 lettera f e n. 345000 del 2005 paragrafo 2, permettono altresì di variare (in maniera occasionale e non stabile) l'ordinaria modalità di pianificazione del servizio settimanale o la pianificazione differenziata già autorizzata e comunicata al personale, solo in caso di impreviste esigenze

di servizio e/o di razionalizzazione della spesa per lavoro straordinario;

TENUTO CONTO che le disposizioni di legge vigenti (Legge n. 203/1989, D.M. 25 marzo 2002, D.M. 11 luglio 2008 e D.M. 17 giugno 2011) consentono la somministrazione del trattamento vitto solo nel limite degli importi appostati sui capitoli di spesa dedicati e che gli stessi sono stati notevolmente ridotti (sino a 36,8 mln di € circa per l'anno 2013) dalle recenti norme di contenimento della spesa pubblica;

LETTA la circolare n. 377271 del 2012 del Comando Generale - IV Reparto - Ufficio Commissariato ed Armiamenti, con la quale l'Organo di Vertice, al fine di contenere le spese per il trattamento di vitto, invita i Comandi di II livello a:

~ scoraggiare la distribuzione del c.d. "ticket restaurant", in quanto, nei reparti in cui "è stata adottata tale modalità di somministrazione del vitto si è registrato un sensibile aumento della spesa e l'eventuale diminuzione degli stessi non inciderebbe su contratti in essere con soggetti esterni (mense, catering o convenzioni);

~ contenere, per quanto possibile, il numero di militari aventi diritto alla somministrazione del vitto, an-

che mediante opportuna rimodulazione delle modalità di svolgimento del servizio;

CONSTASTATO che, in dipendenza della citata riduzione dei capitoli di spesa dedicati al trattamento vitto, sul territorio si riscontra:

~ una progressiva rimodulazione della pianificazione settimanale dell'orario di servizio d'obbligo esclusivamente in funzione del contenimento delle spese per il vitto, a prescindere dalla tipologia e dalle esigenze del servizio espletato e/o dalle eventuali e motivate esigenze del personale;

~ un taglio lineare e progressivo della somministrazione del c.d. "ticket restaurant", a prescindere dalle reali esigenze di servizio e dalla valutazione dell'effettiva utilità e/o economicità delle altre forme alternative di somministrazione del vitto;

PRESO ATTO che l'assegnazione dei fondi dedicati al trattamento del vitto sarebbe effettuata sulla base delle indicazioni dei Comandi di II livello (in genere su criteri di "costo storico") e non appare tenere in giusta considerazione il numero globale dei finanziati in servizio (in particolare, dei finanziati in ferma volontaria) e della tipologia del ser-

vizio reso e della possibilità di rimodulare la pianificazione settimanale dell'orario d'obbligo senza incidere sulla funzionalità del servizio;

CONSTATATO che continuano ad essere stipulate convenzioni con esercizi esterni che prevedono, oltre al contributo da parte dell'amministrazione (che copre solo una parte del pasto), una sostanziale integrazione da parte del personale al fine di garantire un pasto completo, scaricando, di fatto, sul personale il costo del vitto; sul punto questo consiglio si era già espresso con delibera nr. 3/229/X del 11.05.2011;

CONSIDERATO che è obbligo dell'amministrazione fornire il trattamento vitto (o, in alternativa, il ticket restaurant) al personale che per esigenze di servizio è costretto a prestare servizio a cavallo degli orari previsti e che l'eventuale rimodulazione dell'orario di servizio tesa unicamente a non far maturare al personale tale diritto può altresì risultare non economica, in quanto può inficiare la funzionalità del servizio reso e/o comportare l'aumento di altri capitoli di spesa (straordinario, indennità, ecc.);

RITENUTO necessario assicurare al per-

COCER AERONAUTICA

SCUOLA MARESCIALLI DI VITERBO: DIRITTI NEGATI AL PERSONALE

Con una recente delibera il CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA DELL'AERONAUTICA MILITARE, è intervenuto sulla revisione del Regolamento interno Corso Allievi Marescialli AM di Viterbo in particolare per consentire al personale interno (Graduati e Sergenti che hanno nel corso degli anni contratto matrimonio, e in diversi casi, con prole) una più ampia garanzia dei diritti, specie quelli legati alla famiglia.

Numerose le rimostranze del personale ruolo Graduati e Sergenti che hanno partecipato al corso e hanno vissuto in prima persona la vita quotidiana della Scuola, laddove:

non sono state concesse licenze di breve fine settimana, se non dopo i primi mesi e comunque dopo il giuramento;

Diritto negato alla licenza di congedo parentale;

Diritto negato alla licenza per malattia figlio;

Limitazione nell'uso del telefono cellulare, anche dopo l'orario delle lezioni per i contatti con i propri familiari, tradotti, molto spesso, in pochi minuti al giorno (circa 10 minuti al giorno) e, a volte, anche interi giorni senza nessun contatto;

Limitazione della privacy come nel caso dell'esclusivo utilizzo di un locale adibito a "parlatorio" per incontrare i familiari in assenza di una qualsivoglia intimità con i propri cari.

Limitazione delle libertà individuali come nel caso delle rare concessioni di libere uscite;

Utilizzo di un discutibile e discriminante sistema di concessione dei permessi di breve fine settimana al personale frequentatore in relazione ai risultati ottenuti in talune prove (anche fisico-sportive).

<<Questo "codice di comportamento interno" - afferma il Cocer Am - causa malcontento fra il personale frequentatore del corso e crea indubbe incertezze sulle personali aspettative future e, in alcuni casi più gravi, demotiva in maniera tale da portare il personale frequentatore del corso a dimissioni e abbandoni prematuri del percorso formativo>>...

Inoltre <<il suddetto comportamento dei frequentatori del corso può portare in seno alla stessa F.A., ripre-

SSIONI negative in termini sia organizzativi ed economici (dilatazioni procedure concorsuali, variazione documentazione caratteristiche, problemi legati all'avanzamento del personale rinunciatario, ecc....)>>.

Molti altri li aspetti sollevati dalla delibera a conclusione della quale il cocer AM Chiede: al Capo di SMA di :

valutare la possibilità di modificare il Regolamento Interno ed eventualmente eliminare tutte quelle restrizioni e comportamenti che negano le basilari linee guida del Diritto alla persona e alla Famiglia tutelate dalla Costituzione Italiana;

promuovere nelle opportune sedi la modifica del citato articolo 760, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, tesa ad eliminare ogni discriminazione o penalizzazione nei confronti del personale già in servizio rispetto a quello proveniente dalla vita civile;

tenere conto della vigente convenzione Universitaria con lo SMA, ritenendo utili alla formazione della graduatoria del corso i crediti formativi per quel personale che ha superato esami universitari compatibili con il piano di studi in Scienze Organizzative e Gestionali;

separare l'iter formativo degli Allievi Marescialli - "civili" da quella degli allievi "interni";

prevedere per il personale interno vincitore di concorso un corso di riqualificazione al massimo di 6-8 mesi, in analogia ad altre FF.AA come Carabinieri e Guardia di Finanza secondo il principio di equidistribuzione, come previsto dall'art. 682, comma 2 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

rivedere i termini della qualifica di "allievo", in senso positivo per il frequentatore in maniera da garantire al personale:

a) il grado posseduto (con relativo status S.P.E.), come già avviene per il corso da Ufficiale del Ruolo Speciale, rivestire il grado di Maresciallo di 3^aCl. al momento della vincita del concorso, con la conseguente frequenza del corso di mesi 6;

b) il mantenimento di eventuali alloggi di servizio precedentemente assegnati;

c) il reimpiego prioritariamente presso il Reparto di provenienza.

PROMOZIONE AL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

Con una delibera recente il Cocer dell'Aeronautica Militare ha affrontato la problematica della promozione al grado di Primo Maresciallo.

<<Nell'ultimo decennio - si legge nella delibera - si è verificato un forte disallineamento dei Sottufficiali A.M. nell'avanzamento al grado a Primo Maresciallo nei confronti dei colleghi parigrado delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e sono continue e pressanti le segnalazioni che continuano a pervenire al Cocer AM per le mancate promozioni del personale valutato idoneo all'avanzamento al grado>>.

Il problema - secondo i delegati dell'aeronautica, potrebbe essere lenito almeno in parte da una norma transitoria da inserire nel decreto discendente alla legge 244 del 31/12/2012, "Revisione dello strumento militare".

A tal fine il Cocer AM ha deliberato di chiedere al Capo di SMA di farsi promotore di una modifica normativa con efficacia temporanea fino allo smaltimento delle eccedenze che provocano il disallineamento:

che attribuisca comunque il grado di Primo Maresciallo ai Sottufficiali già valutati e giudicati idonei almeno due volte, al raggiungimento dei 10 anni di permanenza nel grado di Maresciallo di 1^a Classe, trattandosi di personale già omogeneizzato al grado a Primo Maresciallo;

considerare utili al punteggio dei partecipanti al concorso i titoli ai quali dovrà essere attribuito un valore "n" con particolare riferimento ai titoli universitari posseduti, master, dottorati ed al possesso della conoscenza di lingue estere riconosciute da istituti interni della F.A. e da istituzioni esterne sia italiane che straniere;

autorizzare un incontro sulla tematica con la competente articolazione dello SMA.

ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO

SEGUE DA PAGINA 9

sonale un omogeneo ed equo trattamento economico e di vettoagliamento, evitando trattamenti diversi a fronte di servizi simili se non addirittura identici;

RITENUTO necessario che, per porre in essere una corretta ed efficace "spending review", bisogna considerare i costi, la funzionalità e la produttività del servizio in maniera organica e complessiva e non solo singoli capitoli di spesa il cui taglio lineare rischia, paradossalmente, di incidere negativamente sull'efficienza;

CONSIDERATO che le risorse, a suo tempo, utilizzate per finanziare l'aumento dell'importo del "ticket restaurant" a 7,00 € sono state tratte da fondi destinati alla contrattazione e che un taglio lineare dei capitoli di spesa in argomento rappresenta, di fatto, un illegittimo ed ingiustificato abbattimento del trattamento economico,

DELIBERA di chiedere al Comandante Generale di:

1. attivare ogni utile iniziativa volta ad acquisire la quantità di risorse necessarie per garantire la fruizione

del vitto, secondo le vigenti norme che regolano il rapporto di lavoro, a tutti coloro ai quali compete fruirla, salvaguardando un'efficiente articolazione dei servizi;

2. interessarsi presso le competenti autorità istituzionali affinché i necessari risparmi di spesa vengano attuati secondo un'ottica organica e complessiva e non lineare (c.d. "spending review") che tenga conto della funzionalità del servizio e colpiscano principalmente la spesa improduttiva;

3. emanare, previa concertazione con questo Consiglio, disposizioni chiare, puntuali,

univoche e coerenti, che consentano la rimodulazione dell'orario settimanale d'obbligo solo in relazione alle reali ed effettive esigenze di servizio, al fine di evitare:

~ rimodulazioni dell'orario settimanale motivate esclusivamente dall'esigenza di non far maturare al personale il diritto al trattamento vitto;

~ disparità di trattamento tra personale che espleta lo stesso servizio in comandi diversi;

4. provvedere affinché l'assegnazione dei fondi dedicati al trattamento del vitto ai comandi di II livello, sia basata, a monte, sull'en-

tità della forza effettiva (numero complessivo dei finanziari), sulla qualità della stessa (es. numero dei finanziari in posizione di ferma volontaria) e sulla tipologia dei reparti (operativo, funzionamento, istruzione, ecc.), anche al fine di evitare che, a parità di forza effettiva e condizioni operative, si registrino diverse ed ingiustificate assegnazioni;

5. vietare, in maniera esplicita e tassativa, la stipulazione di qualsiasi convenzione con esercizi commerciali che preveda integrazioni da parte del personale e/o che preveda la somministrazione di pasti incompleti (solo primo,

solo secondo, ecc.);

6. valutare l'opportunità di ripristinare le mense presso tutti i reparti con platea potenziale di avventori che renda economico un simile investimento;

7. valutare l'opportunità di adottare un Testo Unico in materia di articolazione dell'orario di servizio e relativo trattamento economico, tenuto conto che la materia impatta in maniera rilevante e sostanziale sul trattamento economico accessorio e sul recupero psico-fisico del personale e sulla gestione di importanti capitoli di spesa, quali, ad esempio, il trattamento vitto e lo straordinario.

CONSULENZE

Liquidazione indennità supplementare

Vorrei un chiarimento in merito alla liquidazione della "indennità supplementare" - Sono in ausiliaria dal 19 novembre 2010. Vorrei sapere qual'è il termine entro cui deve essere corrisposta l'indennità precedentemente indicata; da notizie in mio possesso risulta che allo scadere dei due anni della posizione di "ausiliaria" tale indennità deve essere corrisposta.

Confermiamo il termine del biennio ma lei si è trovata a cavallo della trasformazione in ente interforze delle casse militari. Pertanto potrebbe risultare qualche intoppo nei primi passi del nuovo Ufficio.

Può, se nel frattempo non è stato ancora liquidato, scrivere all'Ente, confermando il recapito ed il codice IBAN e chiedendo i termini di liquidazione.

Blocchi contrattuali

Vorrei sapere se nel blocco dei contratti ci rientra anche l'assegno funzionale che andrò a maturare prossimamente.

Per quanto riguarda l'assegno funzionale è ancora attivo il blocco delle progressioni ma rientra nella quota "una tantum". In tal modo non ha riscontro ai fini della pensione e /o dei benefici connessi

Quando la ricongiunzione da Inpdap a Inps è gratuita

Ho insegnato latino e italiano come supplente temporanea (solo supplenze brevi) nelle scuole statali. Vorrei presentare domanda di pensione di vecchiaia all'Inpdap. Sono nata nell'aprile 1951, dunque ho 62 anni, e potrò far valere venti anni di contributi Inps e Inpdap, oltre a contributi volontari, disoccupazione e riscatto laurea. Posso presentare domanda di pensione all'Inpdap, previa ricongiunzione dei contributi Inps?

Sì. I periodi di iscrizione Inpdap alla Ctps - Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti statali - possono essere ricongiunti gratuitamente per le cessazioni verificatesi entro il 30 luglio 2010. Infatti il Dpr 1092/1973, prima delle novità introdotte dal Dl 78/2010, che ha reso il trasferimento dei contributi dall'Inpdap all'Inps oneroso, prevedeva la costituzione della posizione assicurativa d'ufficio. Ne deriva che, nel caso, solo per il periodo intercorrente tra il 31 luglio 2010 e il 9 giugno 2011 sarà necessario provvedere a chiedere la ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 29/1979. Questo passaggio si rende necessario affinché la lettrice possa vantare 20 anni di contributi unitamente a 60 anni di età maturati entro il 31 dicembre 2011: tali requisiti, per le lavoratrici dipendenti iscritte all'Inps, consentono l'accesso al pensionamento di vecchiaia, mentre per le lavoratrici del pubblico impiego l'età - nel 2011 - era fissata a 61 anni.

Condominio: i lavori di manutenzione straordinaria vanno divisi per quote

Abbiamo deliberato il rifacimento dell'ascensore. L'amministratore ha chiesto i pagamenti in base alle quote di proprietà. Io, invece, ho pagato, calcolando l'importo in base all'articolo 1124, e richiesto un'assemblea per definire il tipo di ripartizione. In attesa, l'amministratore mi ha inviato uno stralcio del vecchio regolamento condominiale che dice: «Per le scale, le relative spese di ricostruzione e manutenzione straordinaria sono ripartite in base al valore di ciascuna quota. Le spese di manutenzione ordinaria sono ripartite in base all'articolo 1124». Posso comunque sostenere la mia linea?

La risposta è negativa. Salvo contrarie disposizioni del regolamento condominiale, nella specie, deve parlarsi di riparazioni o manutenzione straordinaria, che si identificano con la ricostruzione parziale dell'impianto o con l'aggiunta di nuovi dispositivi, resi necessari perché l'impianto possa continuare a funzionare, anche alla stregua di sopravvenute nuove norme di legge (Cassazione 25 marzo 2004, n. 5975). Ricorrendo l'ipotesi della ricostruzione parziale o della manutenzione straordinaria, le spese relative devono essere ripartite in base alla tabella di proprietà e non in base alla tabella delle scale, a norma dell'articolo 1124 del Codice civile.

Diritto di abitazione, la norma è in favore del coniuge superstite

Il diritto di abitazione si acquisisce solo se si è coniuge superstite o è un diritto che viene riconosciuto anche durante la vita dei due coniugi? Nel caso che mi interessa, la casa è interamente di uno dei due coniugi in regime di separazione dei beni. Il proprietario si è finanziato concedendo alla banca garanzia ipotecaria sul bene. La banca ha iniziato l'azione di recupero forzoso, in quanto il titolare del bene non ha pagato le rate e, tra breve, il bene andrà all'asta. L'altro coniuge può far valere il diritto di abitazione su quel bene nei confronti dell'eventuale acquirente?

Il diritto di abitazione, ex articolo 540 del Codice civile, è riconosciuto al coniuge superstite all'apertura della successione dell'altro coniuge. Non è, pertanto, un diritto che sussista in precedenza, durante il matrimonio. Posto ciò, nel caso, descritto nel quesito, di vendita coattiva della casa familiare per debiti del proprietario, il coniuge non ha alcun diritto di abitazione da opporre all'assegnatario.

SPECIALI SOVVENZIONI

A cura di VINCENZO RUGGERI

Si porta a conoscenza che l'Istituto Nazionale di Beneficenza Vittorio Emanuele III, presieduto dal Gen. Franco Altomare, eroga contributi "una tantum" per comprovate condizioni di bisogno a favore degli Ufficiali appartenenti alla Forze Armate, Guardia di Finanza compresi, vedove di Ufficiali e loro familiari. Per poter ricevere il citato sostegno, nella contenuta misura che sarà stabilita in relazione alle disponibilità dell'Istituto agli Ufficiali, vedove di Ufficiali e loro familiari:

- soggiornanti in Case di riposo, pubbliche e private con pagamento di rette;
- necessitanti di assistenza domiciliare/ospedaliera, prestata da badanti;
- con figli a carico, portatori di handicap o, comunque, non autosufficienti;
- con genitori a carico provvisti di reddito inadeguato per la necessità di vita; ricoverati in luoghi di cura a lunga degenza, con pagamento di rette;
- in stato di disagio economico, determinato da onerose spese mediche specialistiche e da eventi luttuosi.

Il contributo è altresì previsto, sempre su presentazione di idonea documentazione attestante uno stato di bisogno, al coniuge di Ufficiale che, per effetto di separazione/divorzio, trovasi con figli a carico in una situazione economica di particolare disagio.

L'erogazione di tali interventi assistenziali individuali in denaro costituisce una facoltà dell'Istituto che si esteriorizza in un gesto di solidarietà verso gli ufficiali ed i loro familiari ed aventi causa.

L'Istituto interviene per un contingente stato di bisogno e copre parzialmente indispensabili spese sostenute in dipendenza di particolari necessità e non ha carattere risarcitorio né generalizzato non avente carattere di periodicità.

La domanda va presentata:
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI BENEFICENZA
"VITTORIO EMENUELE III"
Via Labicana n. 17
00184 ROMA

NOTA DEL COMANDO GENERALE C.C.

PROLUNGAMENTO DELL'ASPETTATIVA OLTRE IL LIMITE MASSIMO: PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE

Il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha emanato, lo scorso 27 febbraio 2013, la circolare relativa alla documentazione pensionistica riguardante il personale posto in congedo per superamento del limite massimo di aspettativa per infermità consentito in un quinquennio.

Riportiamo la nota integrale:

<<Le competenti sedi INPS liquidano il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di idoneità al servizio militare incondizionato, in assenza del quale ri-

conoscono la pensione per anzianità, sussistendone i presupposti. Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici, pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, l'Istituto erogatore non riconosce alcun emolumento.

Al riguardo, al fine di prevenire i connessi disagi economici nei confronti del personale di cui all'oggetto ed evitare le complesse procedure burocratiche per la conseguente sanatoria, si richiama l'attenzione dei Comandi in indirizzo sulla necessità di:

a. inviare l'interessato a visita medica in prossimità del-

lo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, chiedendo alla competente Commissione Medico Ospedaliera, 30 giorni prima del citato termine, lo specifico accertamento sanitario;

b. trasmettere all'Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza del Centro Nazionale Amministrativo, con modalità e tempi indicati con la circolare cui si fa seguito, il verbale di idoneità al servizio militare incondizionato e ogni altra documentazione sanitaria rilasciata dalla C.M.O., concernente le patologie che hanno cagionato il prolungamento dell'aspettativa oltre il limite massimo>>

NOTA DI PERSOMIL: BENEFICI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

La direzione generale del personale militare ha diramato il 9 aprile 2013 una nota esplicativa relativa ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

IL TESTO INTEGRALE:

<< 1) Come è noto l'articolo 47 del D.L. n. 269/2003 – convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/03 – recante benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, ha superato la preclusione presente nella previgente disciplina relativa all'applicazione dei benefici, ivi previsti, ai dipendenti pubblici. In particolare, il suddetto articolo ha esteso anche ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1992, consistente nella rivalutazione ai fini pensionistici (mediante l'applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,25) del

periodo ultra decennale di esposizione all'amianto, rinviando al decreto in oggetto per la fissazione delle modalità attuative. Si precisa che il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della maggiorazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e senza alcun effetto sulla maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2) All'INAIL è stata riservata la competenza esclusiva all'accertamento e alla certificazione dell'esposizione all'amianto sulla base di un "curriculum lavorativo" rilasciato dal datore di lavoro. La Direzione Generale per il Personale Militare ha rilasciato le attestazioni relative allo svolgimento delle attività lavorative, compilate in conformità allo stato giuridico e di servizio riportato nei documenti matricolari e in base all'incarico svolto e al sito lavorativo risultante dal frontespizio dei documenti caratteristici.

3) Tali certificazioni sono state redatte sulla base del parere preventivo reso dalla Commissione per il Rilascio dei Curricula, costituita, con determinazione in data 14 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni del Segretariato Generale della Difesa 1° Reparto, al fine di esaminare congiuntamente e risolvere le problematiche scaturenti dall'applicazione della citata normativa, in virtù delle indicazioni fornite dai competenti organi tecnici designati allo scopo dagli Stati Maggiori di Forza Armata e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

4) Nel richiamare le disposizioni in materia impartite con la direttiva in riferimento, e considerato che la Commissione sta per concludere i lavori si invita il personale militare che ha presentato domanda di riconoscimento nel termine del 15 giugno 2005 a inviare, qualora non ancora effettuato:

alla Direzione Generale, richiesta di rilascio del curriculum lavorativo, allegando copia della domanda presentata all'INAIL entro il predetto termine, corredata da certificazione attestante la relativa data di presentazione. Le domande devono essere indirizzate alla Direzione Generale per il Personale Militare, Gruppo lavoro amianto, Viale dell'Esercito 186, 00143 ROMA. Si precisa che, in caso di mancata presentazione della domanda all'INAIL, o di proposizione oltre il termine del 15 giugno 2005, non potrà darsi seguito alla richiesta di curriculum; alla sede INAIL del luogo di residenza anagrafica, l'originale del curriculum lavorativo rilasciato dalla Direzione Generale, in modo da consentire la prosecuzione del procedimento di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto.

Corre l'obbligo di ricordare che: i curricula lavorativi sono

PERSOMIL ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Persomil ha emanato, lo scorso 14 maggio 2013, una circolare MD GMIL III 7 5 0137861, recante Disposizioni in materia di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni.

Questo il Testo:

<<Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in data 29 marzo 2013, previa coordinazione con la Direzione Generale per il Personale Militare, ha diramato una direttiva interna - in materia di esercizio di attività extraprofessionali - che prevede l'obbligo di comunicazione al Comando di Corpo per coloro che rivestono la qualità di socio in società con fine di lucro.

Al riguardo, è necessario integrare la circolare in riferimento, nel senso indicato dalla predetta direttiva interna, anche al fine di dare piena esecuzione alle disposizioni - di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 - per la prevenzione e il contrasto alla corruzione nella P.A., con specifico riferimento alla prevenzione dei conflitti di interesse.

Pertanto, al paragrafo 7, lettera d, della circolare in riferimento è aggiunto il seguente periodo: "L'assunzione della qualità di socio in una società con fine di lucro da parte di personale dell'Arma dei Carabinieri, per i riflessi sul servizio che generalmente comporta - sia con riferimento al territorio nel quale l'interessato presta servizio, sia in relazione all'oggetto della società - impone l'obbligo di comunicazione al Comandante di Corpo, ai sensi dell'art. 748 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, anche allo scopo di ottemperare a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione".

stati rilasciati per le sole finalità indicate dal comma 8 della legge n. 1992, consistente nella rivalutazione ai fini pensionistici del periodo ultra decennale di esposizione all'amianto e che il predetto coefficiente si applica ai soli fini della maggiorazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e senza alcun effetto sulla maturazione del diritto di accesso alle medesime;

ai sensi dell'art. 47 comma 6 ter, del D.L. n. 269/03, coloro i quali siano destinatari nei regimi pensionistici di appartenenza di benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dalla normativa in oggetto, peraltro in conformità a quanto disposto dall'art. 1849, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D.Lgs. n. 66/2010>>

APPROFONDIMENTI

RIPARTIZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ TRA CONIUGE SUPERSTITE E DIVORZIATO

La ripartizione del trattamento di reversibilità in ipotesi di concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presidono al diritto di reversibilità. È questo il principio di diritto che la Corte di Cassazione, richiamandosi alla propria precedente giurisprudenza, ha ribadito con la sentenza n. 11226 del 10 maggio scorso.

In merito al parametro di riparto del trattamento pensionistico in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite si sono formati nel tempo due orientamenti interpretativi contrapposti.

Un primo orientamento, più rigoroso, ha attribuito una valenza pregnante al dato letterale dell'art. 9 della L. 898/1970, per cui il giudice, nel liquidare le quote di spettanza di ciascuno, deve

attenersi al solo criterio matematico della durata legale dei rispettivi matrimoni, l'unico in grado di garantire maggiore certezza nel confronto tra le posizioni dei coniugi superstite e divorziato.

Sul punto è poi intervenuta la Corte costituzionale (sent. 419/1999), la quale ha statuito il principio per cui, nella ripartizione della pensione di reversibilità, può ricorrersi anche ad ulteriori elementi, correlati alla finalità previdenziale che sorregge il diritto in questione, da utilizzarsi eventualmente quali correttivi del semplice criterio temporale della durata del matrimonio quando la sua applicazione conduca ad esiti iniqui.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, la Cassazione ha ulteriormente ribadito la necessità di ponderare, ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, «ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di divorzio riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali ...; non tutti i suddetti ulteriori elementi devono necessariamente concorrere né essere valutati in eguale misura, rientrando nell'ambito del prevalente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto» (Cass. civ., sez. I, sent. 10575/2008).

È sulla scorta della richiamata giurisprudenza che i Supremi giudici tornano a ribadire che, ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, oltre al criterio della durata del rap-

porto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto), occorre prendere in considerazione anche ulteriori elementi, correlati alle finalità che presidono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale.

Tra tali elementi, da individuarsi nell'ambito dell'art. 5 della L. 898/1970, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda. In quest'ottica, al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli

avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, e il secondo coniuge il tenore di vita che il *de cuius* gli aveva assicurato in vita, potrà essere considerata dal giudice, quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione della situazione, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge.

FONTE: DIRITTO.IT

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E LE CATEGORIE PROTETTE

Le norme che regolano il S.S.N. sono tante e tali che anche gli addetti ai lavori non sempre sono in grado di rispondere ai quesiti e risolvere problemi che affliggono il contribuente costretto alle prese con leggi non sempre chiare che disciplinano il "pianeta sanità".

Con il decentramento o devoluzione delle funzioni, spesso le norme e le prestazioni cambiano da Regione a Regione in relazione alle disponibilità finanziarie e - diciamo - anche in base alla sensibilità del Governo Regionale.

Alcune Regioni, per esempio, prevedendo livelli aggiuntivi di prestazioni sanitarie, hanno disposto l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa farmaceutica anche agli "invalidi per servizio" dalla seconda all'ottava categoria. Altre concedono particolari facilitazioni per le protesi dentarie, sino a coprire l'intera spesa. Va da sé che ciascun assistito deve informarsi presso gli organi competenti per conoscere quali siano le prestazioni sanitarie di cui può usufruire nella sua qualità di "invalido per servizio": senza la partecipazione alla spesa o con un contributo alla stessa.

Ai sensi della vigente normativa, tutti gli assistiti, afflitti da infermità artrosiche e/o epatico/intestinali hanno diritto ad usufruire, con oneri a carico del S.S.N. di un solo ciclo di cure termali (fango termale o balneoterapia termale e idroponiche) nell'arco di un anno. Gli "invalidi per servizio", e quindi le cosiddette "categorie protette" di cui all'art. 57 della Legge 833/78, possono fruire nel corso dell'anno di due cicli di cure purché strettamente connesse alle patologie che sono all'origine del riconoscimento delle invalidità.

Inoltre, non tutti sanno che le "categorie protette", coloro che hanno le infermità riconosciute contratte in servizio e per cause di servizio, sono esentanti dal pagamento del tic-

ket. Devono pagare solo la c.d. "ricetta".

Per poter usufruire di tali prestazioni (primo e/o secondo ciclo) gli interessati devono farsi rilasciare la certificazione di "invalido per servizio" esibendo alla ASL il decreto concessivo dell'equo indennizzo o in alternativa il verbale della Commissione Medica Ospedaliera oppure il decreto concessivo della p.p.o.

Ottenuta tale certificazione gli interessati devono informare il proprio medico di base il quale, nel rilasciare l'impegnativa per le cure fangoterapiche e/o idroponiche, deve indicare sulla stessa gli estremi della certificazione rilasciata dalla ASL: "Ciclo di cure fangoterapiche (12 fanghi e 12 bagni) presso la stazione termale di.....per.....invalidità riconosciuta contratta in servizio. Esenzione n.....".

In questo caso le spese alberghiere sono sostenute direttamente dall'interessato mentre quelle di cura sono a totale carico del S.S.N. Tranne l'importo della "ricetta".

Per usufruire di un secondo ciclo per cure idroponiche la dichiarazione sarà la stessa: "Ciclo di cure idroponiche presso la stazione termale di.....per.....invalidità riconosciuta contratta in servizio. Esenzione n.....".

In questa seconda ipotesi l'interessato, nel retro dell'impegnativa, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'appartenenza alle categorie protette (ex articolo 57 L. 833/1978). Le spese alberghiere sono a carico dall'interessato e se autorizzate, sono rimborsate a cura dalla ASL di appartenenza nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e sulla base della relativa documentazione di spesa e certificazione attestante l'effettuazione delle cure. Anche in questo caso le spese di cura sono a totale carico del S.S.N. Tranne l'importo della "ricetta" ..

Vincenzo Ruggieri

IL NUOVO **Giornale dei Militari**

Direttore
Responsabile
ANTONELLA MANOTTI

AUTOREZZ. TRIB.
DI ROMA
N. 428 DEL 7/08/1996
ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468

Direzione, Redazione,
Amministrazione
Via Palestro 78 - 00185 Roma
Tel/Fax 06/44360432

Abb. annuo Euro 59,00

Copie arretrate Euro 3,00

Concessionaria di pubblicità in esclusiva:
PUNTO MEDIA - Via Giovanni Gastaldi
00128 Roma

Stampa
FOTOLITO Moggio
STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM)
fotolitomoggio@fotolitomoggio.it
tel. 0774/381922 - 382426
Fax 0774/509504

PROPOSTA DI LEGGE CALENDARIZZATA ALLA CAMERA MAGGIORAZIONI SOCIALI DELLE PENSIONI ANCHE AGLI INVALIDI CON MENO DI 60 ANNI DI ETÀ'

Il presidente Barbieri a sostegno della proposta che estende le maggiorazioni sociali delle pensioni anche agli invalidi di età inferiore ai 60 anni di età: spetterebbe alle sole persone con disabilità con redditi esigui e porterebbe la pensione da 275 a 630 euro al massimo

“Le condizioni di vita delle persone con disabilità di questo Paese si sono drammaticamente aggravate negli ultimi due anni. I fatti, i dati, le cifre e migliaia di storie personali descrivono una realtà di progressivo ulteriore impoverimento, di esclusione dal mondo del lavoro, di riduzione di servizi e sostegno, di pesante difficoltà economica. Per questo motivo accogliamo con favore qualsiasi ipotesi possa offrire aiuto alle famiglie e alle persone con disabilità, anche se sono necessari interventi strutturali”.

La riflessione di Pietro Barbieri, presidente della Federazione italiana per il superamento dell'handicap, viene espressa come premessa al sostegno che la Fish esprime alla rapida discussione della proposta di legge (Atti della Camera, n. 1) che estende le maggiorazioni sociali delle pensioni anche agli invalidi di età inferiore ai 60 anni di età. Si tratta di una maggiorazione che spetterebbe alle sole persone con disabilità con redditi assai esigui e porterebbe la pensione da 275 a 630 euro al massimo.

La Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha previsto (articolo 38) che a decorrere dal 1 gennaio 2002 siano incrementate le maggiorazioni sociali sulle pensioni fino a “garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità”. L'intento originario era quello di garantire un “trattamento minimo” a tutti gli anziani.

L'aumento viene ricono-

sciuto alle persone con più di settanta anni, ma viene esteso anche agli invalidi civili totali, ai ciechi civili, ai sordi con più di sessanta anni. Restavano esclusi dall'aumento gli invalidi civili parziali e tutti gli invalidi di età inferiore ai 60 anni.

Per poter ottenere l'aumento sono comunque previsti dei limiti reddituali diversi a seconda che il beneficiario sia o meno coniugato. Oggi (2013) il limite reddituale per il pensionato “solo”, invalido o cieco o sordo - di età compresa fra i 60 e i 65 anni - è pari a 8.214,31 euro. Se coniugato il limite per il diritto alle maggiorazioni sociali è pari a 13.964,21 euro.

Un meccanismo particolare prevede che, la maggio-

razione venga corrisposta in modo proporzionalmente ridotto (fino ad azzerarsi) nel caso si superi il limite reddituale.

Emerge con chiarezza una doppia disparità di trattamento: la prima riguarda l'esclusione degli invalidi parziali (anche se in assenza di redditi) dai benefici della norma; la seconda è l'esclusione di tutti i pensionati (invalidi, ciechi, sordi) dalle maggiorazioni sociali nel caso la loro età sia inferiore ai 60 anni, anche nel caso versino in gravi difficoltà economiche.

L'evidente disparità fu evidenziata da più parti già all'indomani dell'approvazione della Legge finanziaria per il 2002 (la Legge 448/2001, appunto).

Nella scorsa legislatura fu depositata alla Camera una proposta di legge di iniziativa popolare accompagnata da quasi 300mila firme raccolte. La proposta venne registrata con il numero 1539, il 24 luglio 2008. E lì rimase per l'intera legislatura senza che nemmeno venisse assegnata, in sede referente, ad alcuna Commissione.

La sostanza della proposta è riassumibile in due punti:

l'estensione delle maggiorazioni, appurati i limiti reddituali già previsti dal Legislatore, anche agli invalidi civili parziali;

l'estensione delle stesse maggiorazioni anche agli invalidi di età inferiore ai 60 anni.

Con l'avvio della nuova legislatura, in forza di una

precisa norma, essendo la proposta di legge di origine popolare è stata nuovamente iscritta agli Atti della Camera (n. 1), ma la novità più rilevante è che nella seduta pomeridiana n. 13 del 7 maggio 2013 la proposta di legge è stata assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali) in sede referente questa dovrà assumere anche i pareri della I Commissione (Affari costituzionali) della V (Bilancio), e della XI (Lavoro).

Inizia quindi l'iter parlamentare che si intuisce non sarà affatto agevole.

A margine va annotato che la platea dei potenziali beneficiari della norma in discussione è relativamente piuttosto limitata dagli stretti limiti reddituali tanto da farla considerare più un intervento di sostegno al reddito (o meglio di contrasto all'indigenza) che non una misura propriamente rivolta alla disabilità.

Un elemento invece molto critico è rappresentato dalla copertura economica prevista dal terzo articolo. Esso prevede che per l'attuazione della norma si riduca lo stanziamento previsto “all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Trattasi del Fondo nazionale per la non autosufficienza per il quale è previsto dall'ultima Legge di stabilità (L. 228/2012) uno stanziamento per il 2013 già piuttosto risicato (275 milioni) e, peraltro, già oggetto di decreto di riparto. Per il 2014 non è previsto, al momento, alcuno stanziamento.

Si tratterà certamente di un aspetto molto controverso in sede di discussione, anche perché la relazione che accompagna la proposta di legge non reca sufficienti elementi conoscitivi utili a comprendere il numero dei potenziali beneficiari e, conseguentemente, l'entità della spesa.

HandyLex.org

INDENNITA' DI ACCOMPAGNO TRASFORMATA IN VOUCHER?

Una “voucherizzazione” dell'indennità di accompagnamento, per migliorare l'intervento dedicato alle persone non autosufficienti e valorizzare anche il lavoro di cura informale. È questa una delle misure allo studio del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Lo ha detto la viceministra al Lavoro e alle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, a margine della presentazione della ricerca sui servizi alla persona, realizzata dal Censis e dall'Ismu per il ministero. “Stiamo lavorando a una strutturazione per tappe di un programma di welfare universale. E nell'ottica di un miglioramento dell'intervento, che sia più funzionale e non escluda il lavoro formale e informale, penso anche a una voucherizzazione dell'indennità di accompagnamento”. Guerra ha spiegato di avere in mente un programma alla tedesca, che prevede la presa in carico del soggetto, la valutazione del suo bisogno socio/sanitario e l'indirizzo verso le cure e il sostegno di cui necessita. E in questa prospettiva, per quanto riguarda la non autosufficienza, tra gli strumenti potrebbero esserci anche i voucher per le famiglie.

“Oggi se c'è una critica che si può fare all'indennità di accompagnamento è che non permette di vincolare l'uso al bisogno - sottolinea la viceministra -. Nell'ottica di un miglioramento dell'intervento, pensiamo a un programma che, tenendo saldo il diritto soggettivo, non escluda il lavoro informale. Ci sono persone che restano a casa per accudire i propri cari anche per periodi lunghi - spiega - con un questo sistema potrebbero evitare di perdere i contributi in quel lasso di tempo”. In pratica l'attuale indennità di accompagnamento potrebbe essere trasformata in un sistema per pagare le forme di assistenza, non regolamentate da un regolare contratto di lavoro, garantendo i contributi a cui fornisce la prestazione.

“Il problema delle politiche di welfare è che sono politiche ‘cenerentola’: troppo frammentate, in alcuni casi virtuose, ma senza una reale strutturazione. Quando le risorse si esauriscono il programma messo in campo è destinato a dissolversi - aggiunge -. Non c'è un pensiero generale, come nel campo della non autosufficienza, dove è necessario arrivare a un finanziamento strutturato. Ma bisogna soprattutto identificare il bisogno e fare in modo che gli strumenti siano incardinati sui livelli essenziali delle prestazioni”. Questa frammentazione, per la viceministra, dà luogo anche a “uno spreco enorme perché i singoli progetti non sono valorizzati e portati a sistema”.

SENTENZA DEL TAR DI TRENTO NEI CONFRONTI DI UN MILITARE DIVIETO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorre al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento un Appuntato dei carabinieri per l'annullamento - del provvedimento di diniego di accesso ai documenti amministrativi espresso dal Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige xxxxxxxxxxxx FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri, in data xxxx ha chiesto all'Amministrazione di poter estrarre copia della seguente documentazione di interesse riferiti al periodo dal 1° gennaio 2006 in poi:

1) documentazione del documento unico matricolare;

2) documentazione caratteristica;

3) documentazione del fascicolo personale di tutti i documenti anche se non formano oggetto di acquisizione al documento unico matricolare.

Con nota del xxxxxxxxil Comando Legione Carabinieri xxxxxxxxxxxxxxxxxxx autorizzava l'accesso con riguardo ai punti 1 (documento unico matricolare) e 2 (documentazione caratteristica), mentre lo negava in relazione al punto 3, asserendo che non esisterebbe un fascicolo generale del richiedente, in quanto ogni ufficio avrebbe un proprio carteggio in base alla materia trattata.

.....

In proposito, si osserva che:

- l'appuntato xxxxxx ha richiesto la documentazione di cui al sopra citato punto 3 al dichiarato fine di meglio tutelare la propria posizione nella vertenza instaurata dallo stesso attuale ricorrente che lo vedeva opposto all'Amministrazione in relazione al **negato riconoscimento dell'equo indennizzo per una patologia di natura psico - morbosa originatasi da una situazione conflittuale creatasi sul luogo di lavoro** (dagli atti di causa emergevano i seguenti antecedenti fatti: a) il sig xxxxxxassegnato alla Stazione dei Carabinieri di.....xxxxxx, nell'autunno dell'anno 2006, in occasione di ordinari controlli, ha riscontrato a carico del Sindaco di quel Comune uno stato di verificata ebbrezza alcolica, il che ha comportato il ritiro della patente e la segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria; b) in seguito a tale episodio il militare è stato oggetto di giudizi discredittanti da parte di chi aveva sottoposto ad accertamenti nell'ambito della propria attività professionale; c) in particolare, contro l'operato del ricorrente sono state inviate, dagli esponenti politici dall'Amministrazione comunale, lettere a tutta la filiera gerarchica dell'Arma dei Carabinieri; d) il Comando di Compagnia e quello Provinciale dei Carabinieri, ravvisando una possibile situazione di incompatibilità ambientale, avrebbero suggerito all'interessato di presentare domanda di trasferimento in altra stazione; e) successivamente al trasferimento di sede, il ricorrente ha iniziato a soffrire di episodi depressivi - puntualmente ac-

certati e refertati presso il competente Centro di salute mentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - verisimilmente connessi alle contestazioni di cui egli si è sentito fatto oggetto per un comportamento che rientrava nell'ambito dei doveri e compiti istituzionali);

- la sentenza di questo TRGA n. 220/2012, emessa sul predetto ricorso Nrg. 66/2011 rigettando la richiesta istruttoria di assunzione di una C.T.U. avanzata dal difensore del ricorrente, ha ritenuto che la copiosa documentazione versata agli atti di causa fosse sufficiente per definire la vicenda;

- la stessa sentenza ha accolto il merito del ricorso, sui profili di mancanza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione dedotti dall'interessato, con conseguente annullamento del decreto impugnato e del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

- **il parere medico-legale reso dal C.V.C.S. è stato, in particolare, ritenuto illegittimo, nella parte in cui nega la riconducibilità eziologica della patologia di cui soffre il ricorrente a vicende accadute nello svolgimento di ordinarie mansioni di servizio, con una motivazione stereotipata e apodittica, nonché sulla scorta di un palese travisamento e di una non adeguata valutazione né dei fatti, né della sindrome;**

- il procedimento dovrà quindi essere rinnovato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con richiesta di riesame al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale rivaluterà la situazione del ricorrente alla luce delle considerazioni e di tutti i fatti evidenziati nella motivazione della sentenza in parola.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 202/2012, dichiara:

- in parte la cessazione della materia del contendere;

- in parte l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

MALATTIE PROFESSIONALI DANNI DA TRASFUSIONI A SEGUITO DI INFORTUNIO IN ITINERE

In materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi resistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge". Richiamando tale principio di diritto consolidato in giurisprudenza, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10565/2013, ha rigettato il ricorso proposto dall'Inail avverso la sentenza con cui i giudici d'Appello, ritenuta la riconducibilità all'attività lavorativa della malattia contratta in seguito ad emotrasfusioni, conseguenti ad infortunio sul lavoro, accoglieva la domanda proposta dagli eredi del lavoratore per il riconoscimento del loro diritto alla rendita.

L'Istituto sosteneva che, poiché a cagionare l'infezione erano state le trasfusioni di sangue infetto, le conseguenze negative di queste andavano ricondotte ad un errore occorso nella somministrazione e nella prosecuzione di un trattamento medico eseguito con imperizia e negligenza dal personale medico ed infermieristico e, quindi, in nessun modo riferibili all'attività lavorativa del deceduto lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la patologia epatica che aveva causato la morte del lavoratore e l'infortunio sul lavoro.

La Suprema Corte, chiarendo che opportunamente la Corte territoriale, nel motivare la sua decisione, ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha altresì precisato che "nella fattispecie, le emotrasfusioni, determinanti nel dante causa dei ricorrenti l'infezione da HCV, che lo aveva portato a morte, rappresentavano un fattore, intervenuto nella catena delle condizioni, che avevano contribuito all'evento, che non aveva interrotto il nesso causale tra l'infortunio in itinere e la morte. Risultava, infatti, certo e documentalmente comprovato (e, peraltro, neanche contestato in giudizio) che le emotrasfusioni si erano rese indispensabili a causa della necessità di trattamento chirurgico delle fratture subite dal nell'infortunio in itinere e, dunque, in diretta dipendenza causale dall'infortunio." Pertanto, l'epatite, contratta a causa delle emotrasfusioni, non poteva che essere dipesa, per mediazione causale, dall'infortunio stesso. (StudioCataldi.it)

TAR PUGLIA IL PROVVEDIMENTO MEDICO-LEGALE PER I MILITARI

L'importanza dei provvedimenti medico-legali «definitivi», nell'ambito della Sanità militare, come in qualsiasi organizzazione, sono evidenti poiché possono determinare, tra l'altro, il congedo di professioni ancora preziose.

L'art. 929 del Codice dell'Ordinamento Militare (d. lgs. n. 66/2010) stabilisce che il militare deve mantenere, in costanza di servizio, i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni di legge ed è collocato in congedo nei casi in cui lo stesso sia divenuto permanentemente non idoneo al servizio incondizionato.

La stessa norma specifica che il provvedimento adottato in applicazione della predetta condizione decorre «dalla data dell'accertamento sanitario definitivo».

Sul punto gli artt. 193 e 198, del codice citato, stabiliscono che le Commissioni Mediche Ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità o lesione ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare, mentre l'art. 194, dello stesso codice, stabilisce che le Commissioni Mediche di se-

conda istanza, esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione Medica di prima istanza.

La nozione di accertamento sanitario definitivo evoca senz'altro il cristallizzarsi del giudizio sanitario conseguente all'esaurimento dei mezzi di reclamo interni all'amministrazione, che l'ordinamento mette a disposizione dell'interessato (cd. ricorsi gerarchici).

In altre parole il provvedimento definitivo, adottato a seguito di proposizione di ricorso alla Commissione Medica di seconda istanza, decorre senza dubbio dalla data dell'ultimo accertamento sanitario.

L'applicazione della norma sembrerebbe non artrusa ma evidentemente non è così!

Di seguito l'interessante sentenza del T.A.R. per la Puglia - Lecce che esplicita meglio il concetto di provvedimento medico-legale «definitivo».

Michele Graps
e Antonio De Muro

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la sentenza N. 01151/2013

FATTO e DIRITTO

Il 1° maresciallo xxxxxxx lamenta di essere cessato dal servizio permanente per infermità e di essere stato, altresì, collocato in congedo assoluto a decorrere dalla data del 18 aprile 2012.

L'interessato sostiene che l'amministrazione militare avrebbe dovuto dare diversa e più favorevole decorrenza al provvedimento, in considerazione delle sue ripercussioni sul versante del trattamento pensionistico spettantegli, in applicazione dell'articolo 929 del d. lgs. 19 marzo 2010 n.66, recante "Codice dell'ordinamento militare". Nella specie è, infatti, accaduto che il ricorrente è stato sottoposto ad accertamenti sanitari una prima volta proprio il 18 aprile 2012 innanzi alla seconda Commissione Medica Ospedaliera di Taranto; e, in ultima istanza, nella successiva data del 3 ottobre 2012 avanti alla Commissione medica di 2° istanza di Bari, con

la conseguenza che il collocamento in congedo assoluto avrebbe dovuto aver inizio a partire da tale ultima data. Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.

La norma di cui all'articolo 929 del Codice dell'Ordinamento Militare stabilisce che il provvedimento che decreta la cessazione del militare dal servizio permanente per infermità con contestuale collocamento in congedo assoluto del medesimo decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

La nozione di accertamento sanitario definitivo evoca senz'altro il cristallizzarsi del giudizio sanitario di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato conseguente all'esaurimento dei mezzi di reclamo interni all'amministrazione, che l'ordinamento mette a disposizione dell'interessato.

Nella fattispecie concreta, la definitività di detto accertamento sanitario è maturata al momento della formulazione del giudizio da parte della Commissione Medica di 2^a

istanza di Bari, innanzi alla quale il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico per contestare la legittimità della prima valutazione di idoneità formulata nei suoi confronti. Ma la data di decorrenza del collocamento in congedo assoluto del ricorrente doveva essere proprio quella in cui è stato confermato il giudizio di non idoneità in via permanente al servizio militare incondizionato, cioè quella del 3 ottobre 2012, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 929 sopra citato.

Il provvedimento impugnato merita, pertanto, di essere annullato avendo letteralmente omesso di considerare la circostanza sopra passata in rassegna.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento annullato per quanto in motivazione.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013.

CONSIGLIO DI STATO FINANZIERE PARZIALMENTE INVALIDO ADDETTO AGLI UFFICI: NO ALL'IMPIEGO DI VIGILANZA ALLO STADIO

Un militare della Guardia di Finanza in servizio presso un Nucleo PT, ha chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno biologico e morale per essere stato impiegato in mansioni non compatibili con il proprio stato di salute, poiché, in quanto militare già riconosciuto permanentemente non idoneo nella forma parziale al servizio d'istituto, veniva impiegato in turni esterni come vigilanza antibagarinaggio allo stadio, servizi di polizia giudiziaria, servizi di notifiche di atti, etc.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso adducendo che la locuzione "esclusivamente addetto agli uffici" doveva intendersi non nella forma letterale del termine, bensì nella natura "operativa" o "non operativa" del servizio, di conseguenza tutti quei servizi non inclusi nell'elenco predisposto dall'amministrazione ed offerto in comunicazione al G.A., dovevano considerarsi non operativi e come tali compatibili con lo stato di salute del militare invalido.

In sostanza il giudice di primo grado, sposando una discutibile tesi dell'amministrazione, aveva rilevato che il discrimine non fosse trasversivo esterno e servizio in ufficio, bensì tra servizio operativo servizio non operativo, sicché il militare parzialmente idoneo al servizio destinato al servizio "esclusivamente addetto agli uffici" poteva svolgere tutti quei servizi esterni (vigilanza allo stadio, indagini di p.g., notifiche... etc.) che l'amministrazione, a suo giudizio, non consi-

derava operativi.

Una posizione discutibile per almeno due motivi:

- il decreto di parziale invalidità non può essere interpretato a seconda della bisogna, lasciando decidere ad una parte, in tutta autonomia, che "esclusivamente addetto agli uffici" significhi "servizio non operativo" e stabilire quali debbano essere considerati tali;

- anche a voler accettare questa singolare tesi, non si può non rilevare che i servizi di vigilanza allo stadio sono comunque servizi operativi (non credo che un ufficiale, in tutta coscienza, potrebbe negare davanti ad un giudice penale simile evidenza).

Ad ogni modo, il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso adducendo che il militare era stato legittimamente impiegato in servizi compatibili con il proprio stato di salute.

Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato quella decisione sull'aspetto più importante della vicenda. E' vero che anche nel secondo grado di giudizio il militare si è visto rigettare la richiesta di risarcimento, perché, a dire dei giudici, non è stato riconosciuto il nesso di causalità tra servizi a cui era stato illecitamente preposto e aggravamento della patologia, tuttavia sono stati messi in chiaro altri aspetti della contesa.

E' stato detto dai giudici di Palazzo Spada che le attività esterne a cui era stato preposto il militare quali "le attività di notificazione di atti giudiziari fuori sede, nonché le attività di

indagini di polizia giudiziaria fuori sede e il servizio antibagarinaggio presso lo stadio rientrano tra quei servizi gravosi che il militare non poteva in alcun modo svolgere. Inoltre, secondo i giudici del gravame, quelle attività "non possono essere tout court assimilate a quelle effettuate sedendo dietro una scrivania, e ciò in quanto esse ragionevolmente implicano l'effettuazione per la maggior parte delle relative prestazioni in piedi, e senza quindi la posizione prevalentemente seduta della persona, viceversa intuitivamente essenziale per l'attività espletata da colui che è addetto ad un ufficio".

La sentenza conclude che permanendo lo stato di salute del militare è bene che tali servizi non vengano più a lui affidati.

Il risultato della vicenda è il seguente: al militare non è stato riconosciuto alcun risarcimento poiché non è stato ravvisato alcun nesso di causalità tra servizi illecitamente ordinati e aggravamento della patologia; è stato però chiarito che quei servizi esterni per i quali era stato impiegato nel periodo 2003-2006 lui non doveva assolutamente farli, dato il suo stato di salute documentato dalle decisioni degli organi collegiali sanitari.

(Fonte: ficiesse)

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA E' DISPONIBILE PER GLI ABBONATI NELL'AREA RISERVATA